



- ◆ Trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca Digital de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

NONA PARTE.

Modo di formar le patenti per gli Ufficiali, da loro il giuramento di fedeltà, propior le cause nella Congregazione, & assolvere i Rei dalla scomunica nel Sant' Ufficio.

Io midò a credere, anzi tengo per fermo, che a gl' Inquisitori nò possi per niuna materia mancar forme bellissime, per fare a i loro Ufficiali gratiosissime Patenti, per astringerli a seruar fedeltà, per raunar con dignitate i Consultori, e per assolver conueneuolmente i Rei dalla scomunica; ma con tutto ciò mi è parso di recarne in similianti propositi alcune, più per desiderio d' honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con esse l' opera maggiore. E sono le seguenti.

Forma di lettere Patenti per l' Ufficio di Procuratore Fiscale della Sant' Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor &c.

Cum demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omnino efflagitet, ut eorum causa à nobis quantocius expediantur, & ad id m^o ne-

ris obeundum valde intè eamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidei repletè illas diligentè promoueat, ac sine debito terminari precurent: idcirco te N. de eius doctrina, & seruido rerum diuinarum zela, necnon rita, ac morum integritate, ac denique ingerendis negotiis spectata prudentia multum in Domino confidimus, tenore presentium, nostri auctoritate Officii instituiamus, facimus, & creamus, ac institutum, factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officii in Ciuitate N. &c. Dantes tibi auctoritatem promouendi ad Fiscam fauorem omnes, & quascumque causas ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinentes, cum omnibus gratis, & privilegijs, quæ huiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officii sic (vt supra) institutis, factis, & creatis impartiri consueuerunt. Non obstantibus in contrarium quibuscumque &c. In quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Aedibus Sancti Officii N.

Die Mensis Annus

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Forma di lettere patenti per li Consultori del Santo Ufficio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

Cum Sancte Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigeat, presentium Assistentibus, & Consultoribus, qui non solum in causis expediendis, verum etiam in consilijs prebendis, Nos, & Vicarios nostros vbique adiuent. Idcirco te N.

de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abundè certiores facti sumus, tenore presentium collatumus, creamus, elegimus, & deputamus in Assistentem & Consultorem Sancti Officii in Ciuitate N. &c. cum omnibus gratiis, fauoribus, prerogatiuis, indultis, & priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officii Ministris ubique gentium concessis. Hortantes te omnivè in Domino, quatenus tam sanctum, tamquam præclarum munus ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem &c. Dat. in Aedibus Sancti Officii N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Notari del Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

Cum Sancta Inquisitionis Officium in causis peragendis, negotijsque tractandis maximè indigeat periti, ac idonei Cancellarij opera, qui acta omnia ad dictas causas, & negotia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincerè accipiat, notet, atque conscribat, quatenus cause ipse, ac negotia tutius, & celerius promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo tenore presentium, nostri auctoritate Officii te N. de cuius peritijs, integritate, ac morum honestate abundè certiores facti sumus, instituiumus, facimus, & creamus institutumque, factum, & creatum decernimus, & declaramus nostram, & dicti Sancti Officii Notarium, cum omni auctoritate, ac facultate, qua huiusmodi Notarius ritè, ac rectè institutus, factus, & creatus, ex vi sacrorum

Cano-

Canonum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ præscripto impartiri, ac tribui consueuit. Hortantes te in Domini nostri Iesu Christi visceribus, ut ea, qua decet, diligentia, charitate, & integritate in tanto munere obeundo semper uaris, dignam laborum tuorum mercedem in Cælis à Domino bonorum omnium largitore consecuturus. In quorum fidem huius sigillo Sancti Officii munitis, manu propria subscripsimus. Dat. &c. Die Mensis Annæ

Fr. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per il Vicario Generale del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor &c.

Inunctum nobis Apostolica Sede exposcit Officium, ut perniciosissimam hæresis pestem (qua his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) & pestilentissimos viros ipsas disseminantes pro posse nostro insectari, extirpare, eradicare, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumquè in huiusmodi sancto ministerio indigamus vigilantibus, ac discretis Vicariis, & Commissariis Generalibus, qui vna nobiscum sedulo laboret. Ea propter te R. N. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & Fidei Catholicæ zelo plurimum in Domino confidimus, auctoritate Officii nostri, tenore presentium instituiumus, & facimus Vicarium, & commissarium nostrum Generalem in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis, sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi,

excom-

excommunicandi, processus formandi, carcerandi, & omnia alia faciendi, exequendi, definiendi, ac terminandi, quos ipsi facere, exequi, definire, ac terminare possemus, & presentes essemus; iuxta tamen formam sacrorum Canonum, & prout gravissima fidei negotia postulabant: excepta tantum sententia relapsorum, & impenitentium, quam nobis omnino reservamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in Societatem Sanctissima Crucis utriusque sexus fideles cum gratis, & privilegijs Crucesignatis à Summo Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis; propria manu subscripsimus. Dat. & c. Die Mensis Anni Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Domini N. Divina providentia Papa & c. Anno & c.

F. N. Inquisitore & c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Vicarij foranei della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor & c.

I Niunctum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officium, ut perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata larvis serpente dignoscitur) expurgare, & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro viribus infectari, & è medio tollere studeamus, ac satagemus. Cumque in omnibus Civitatibus, et locis nostræ Jurisdictioni subiectis per nosmetipsos id præstare non valcamus, sed pluribus indigeamus Vicarijs, qui ad nobiscum in huiusmodi sancto ministerio sedulo laborent

Eapro.

Eadpropter te R. N. & c. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & fidei Catholica zelo plurimum in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituumus, & facimus Vicarium nostrum in Civitate, vel loco N. & c. sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus, cum auctoritate inquirendi, informatione pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommunicando, processus formandi, carcerandi (præsertim in casu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper questionibus exponendi (nobis tamen votius quoties prius monitis, & hæc omnia faciendi, & exequendi iuxta formam sacrorum Canonum, & prout gravissima fidei negotia postulabunt, usque ad sententiam definitivam exclusivè, quam nobis omnino reservamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, ac describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis utriusque sexus fideles cum gratis, & privilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus. Dat. & c.

Die Mensis Anni

Fr. N. Inquisitor qui supra.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Auuocati de' Rei del Santo Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor & c.

Cum in tractandi Reorum S. Officij causis maxime cavendum sit, ne illis ad se defendendum villo modo intercludatur via, quin immò iuxta canonicas sanctiones summo perè curandum sit, ut pro casarum qualitate illis de-

fen-

fensionum motulis gaudere valeant, idque potissimum alii cuius periti, atque excellentis viri opera, & studio accomodatissimè præstari posse videamus. Idcirco te M. Mag. & Excell. I. V. D. Dominum N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, & charitatis zelo abundè certiores facti sumus, ac plurimum in Domino confidamus, tenore presentium instituímus, creamus elegimus, ac deputamus in Aduocatum Reorum Sancti Officii, cum omnibus gratiis, fauoribus, prærogatiuis, indultis, ac privilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officii Ministris ubique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, vt tam pium, tamque euerzum munus ea, qua decet integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem presentes fieri fecimus, & sigillo Sancti Officii munitas, manum propriam apposimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die & c.

Fr. N. Inquisitor & c.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Forma di lettere Patenti per gl' Vfficiali, che hanno lodeuolmente seruito al Sant' Officio.

Nos Fr. N. Inquisitor & c.

Cum virtuti nullum æquè, ac laus ipsa, honosque, præmium debeat, neque fas villo modo esse videatur, vt qui Sanctæ Inquisitioni, qua fidei puritas, & sacrorum dogmatum maiestas illasa conseruatur, egregiam operam nauarunt, commertis fraudentur encomijs: propterea hæc nostris Parentibus litteris omnibus restatum facimus, Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos & c. quibus Sanctæ Inquisitionis N. Consultoris, vel Fiscalis,

scali, aut Cancellarij manus exercuit, eam omnino diligentiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, & integritatem exhibuisse, quanta maxima à viro probo, verèque Christiano desiderari vnquam potuerit. Quamobrem de sancto hoc Tribunali optimè meritum esse illum in Domino attestamur, ac notum esse volumus, quatenus etiã alij ad fouendam, prouehendamq; tanta Curie dignitatem acrius, vehementiusque inflammantur. Interim Deum Optimum Maximum deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Magnifico Domino N. ac cæteris omnibus, quibus diuinarum rerum decus, atque ad eò ipsius Catholice Fidei splendor, & augmentum maximopere est cordi, gratia sua cumulum impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, manum propriam apposimus. Dat. in Aedibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni F. N. Inquisitor & c.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Forma di lettere Patenti per li spontecomparenti nel Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor & c.

Vniuersis, & singulis presentes litteras visuris, lecturis pariter, & audituris pateat euidenter, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. de & c. comparuit personaliter sponte in Sancto Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæc sum confessione, prout latius in actis, absolutionem à censuris, & penis Ecclesiasticis sibi impartiri, & in gremium Sanctæ Matris Eccl. recipi, & admitti humiliter petiit. Quocirca die & c. attenda sententia per nos in huiusmodi causa la-

ta, & abiuratione omnium errorum, & heresum Lutheri, seu Caluini, in quibus dictus N. natus, & educatus fuerat, & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum errorum, & heresim contra Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam Romanam, sese quomodolibet extollentium, per eundem N. iudicialiter facta, absolutus fuit à nobis forma Ecclesie consueta à sententia excommunicationis, quam premisorum causa, & occasione quomodolibet incurreret, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctae Matris Ecclesie unitatis, ac gremio restitutus. inunctis eidem penitentis salutaribus infra scriptis. Videlicet.

Ut quamprimum semel pedesler visitet Ecclesiam Sancti N.

Ut per tres annos proximè futuros ieiunet feria sexta in Parasceue in pane, & aqua.

Ut per idem tempus recitet semel in hebdomada septem Psalmos Penitentiales, cum Litanis, & Precibus annuatis.

Ut tandem per dictum triennium confiteatur quater in anno sacramentaliter peccata sua Sacerdoti exposito à suo Ordinario, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumat in Natiuitatis, & Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

In quorum fidem praesentes feri fecimus, & Sancti Officii sigillo munita, propria manu subscripsimus. Dat. in Aedibus Sancti Officii N. Die & c.

Fr. N. Inquisitor & c.

N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

Altra

Altra forma di lettere Patenti per gli stessi spontecomparenti.

Cunctis pateat, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. comparuit personaliter sponte in Officio Sanctae Inquisitionis N. coramque Adm. R. P. Mag. F. N. Inquisitore & iuridicè exposuit, se olim sanctam Fidem Christianam abnegasse, & corde adhesisse impie sectae Mahometanae, ac peritè absolui, & in gremium Sanctae Matris Ecclesiae recipi, & admitti. Quocirca die & c. abiuratis prius per eum iuridicè apostasia à dicta sancta Fide Christiana, & erroribus praedictae sectae Mahometanae, ac alijs quibuscumque erroribus, haeresibus, & sectis Sanctae, Catholicae, & Apostolicae Romanae Ecclesiae contrarijs, fuit à praefato M. R. P. Inquisitore absolutus in forma Ecclesiae consueta à sententia excommunicationis propterea incurfa, & Sanctae Matris Ecclesiae reconciliatus, inunctis ei penitentis salutaribus, prout in sententia contra eum lata & c. In quorum fidem his Sancti Officii sigillo munitis, manu propria subscripsimus. Dat. in Sancto Officio N. Die Mensis Anni N. de N. Sancti Officii N. Notarius.

Le già due scritte forme di lettere Patenti per li Rei, che spontaneamente nel Santo Officio compariscono, saranno perauentura stimate souerchie, stando il Decreto della Sacra Congregazione, che a simili Rei, per molti graui inconvenienti, che ne seguono, per niuna condizione così fatte Patenti si concedono; ma pure habbiamo voluto in questo luogo registrarle: potendo egli

egli cò tutto ciò auuenire, che a persona tale si con cedano, onde non habbia di qualsiuoglia abuso, o inconueniente a temersi.

Forma del giuramento da darsi a i Vicarij, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisitione.

Q Vando l'Inquisitore dourà introdurre alcun' Officiale ad essercitare il carico destinatole per il Santo Officio, dourà anche nella publica Congregatione de' suoi Consultori darle il giuramento di fedeltà, con farlo anche inginocchiare, e con le mani toccare i santi Euangelij, e sotto rogito di Notaro, a chiara intelligenza di tutti, recitare le parole, che seguono.

Ego N. de N. & c. constitutus coram vobis Adm. R. P. Sac. Theol. Mag. F. N. de N. Inquisitore N. tactis per me sacrosanctis Dei Euangelij coram propositis, iuro, ac promitto fideliter exercere manus, & officium Vicarij, vel Consultoris Sanctae Inquisitionis huius Ciuitatis N. & non revelare, nec loqui, aut tractare verbo, vel scriptis, aut alijs quouis modo ea, quae concernent causas Sancti Officij nisi cum Dominis Consultoribus, alijsque Officialibus dei Sancti Officij, sub poena perjury, & excommunicatione latae sententiae, à qua non nisi ab Eminentiſſimis, & Reuerendissimis Dominis Cardinalibus Inquisitoribus generalibus absolui possim. Sic me Deus adiuuet, & haec sancti illius Euangelia.

Modo

Modo di far la Congregatione nelle cause del Santo Officio.

Q Vando si haurà à terminare qualche causa al Santo Officio appartenente, conuerà, che prima si formi il caso, in cui breuemente si restringano i meriti della causa, e tutti i punti sostantiali del processo, con quella purità, e candidezza, sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non appaisca vn minimo segno, ch'ei voglia (siccome non dee uolere) ò fauorire, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de' Signori Consultori, entre con esso loro opportunamente nella Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infraſcritta Oratione, composta già (come afferma vn graue Autore) dal glorioso S. Isidoro Vescouo di Siuiglia, e molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito ſanto.

ORATIONE.

A Dsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscum, & dignare illi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quò gradiamur, & ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestor, & rector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, & eius

Y

& eius

Et eius Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitie, qui summam diligis equitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non fauor inflectat, non acceptio muneris, vel personarum corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tua gratia dono, vt simus in te vnum, & in nullo deusemus à verò: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, vt hic à te nullo dissentiat sententia nostra, & ia futurum pro bene gestis consequamur premia sempiterna. Amen.

Fatto questo, se l'Inquisitore per maggior chiarezza della causa, e per meglio ageuolar la strada a i Signori Consultori di conuenientemente i lor voti spiegare vorrà cosa alcuna proporre, lo potrà fare nel modo che a lui parerà più conuenevole, e fatti poscia dal Notaro compiutamente registrare i voti d'essi Signori Consultori, gli accommiaterà con render gratie a Dio, e recitar pure quest'altra Oratione, che segue.

ORATIONE:

Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro vniuersis beneficijs tuis: qui viuís, & regnas per omnia secula seculorum. Amen.

Modo di assoluere i Rei dalla scomunica.

Perche fa par mestiero il più delle volte assoluere i Rei dalla scomunica; è da notare, che ciò deue farsi assolutamente con gli Apostati, & Heretici formali, e con i loro fautori, difensori, e ricettatori, e con

con quelli altresì, che hanno tenuto, e letto libri hereticali, magici, e negromantici, che perciò sono ipso iure in detta scomunica euidentemente incorso; ma a cautella solamente deuono dalla scomunica assoluerli quelli, che abiurano, come vehemente mente sospetti d'heresia, ò d'apostasia &c. E tale sarà la forma.

Si reciterà prima vicendeuolmente dall'Inquisitore, e da gli astanti il Salmo *Deus misereatur nostri &c.* ò il Salmo *De profundis &c.* ò pure il Salmo *Miserere &c.* come più all'Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Inquisitore, sedendo, batterà con alcuna verga le spalle del Reo. Compito il Salmo, col *Gloria Patri*, l'Inquisitore in pie leuatosi dirà. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pater noster. V. Et ne nos. R. Sed libera. V. Saluum fac seruum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu suo. Oremus.*

ORATIONE.

Pretende Domine huic famulo tuo dexteram celestis auxilijs; vt te toto corde perquirat, & qua dignè assistat assequatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ouero.

ORATIONE.

Deus, cui proprium est, misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram: vt hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratione tua pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

E se sarà stato Heretico formale, ouero Apostata, vi giungerà quest'altra, che segue.

O R A T I O N E.

DA quaesumus Domine huic famulo tuo dignum poenitentia fructum: ut Ecclesie tue sanctae, à cuius fidei integritate deuierat delinquendo, dono tuae gratiae reformetur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

E successiuamente l' Inquisitore, pur sedendo, e con la verga tuttauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà queste parole.

Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi (se sarà stato heretico) propter haereses Lutheranorum, vel Calvinistarum, seu quorumcumque aliorum hereticorum, hactenus abs te creditas, & modo abiuratas (se apostata) propter apostasiam à sancta Fide Christiana ac sectam Turcarum, vel Saracenorum, seu Hebraeorum, aut ad Demonem ipsam (se fautore defensore &c.) pro eo, quòd haereticis sanctis eosque defendisti &c. (e se per haereticum tenuto, e letto libri hereticali &c.) eo, quia libros hereticos &c. retinisti, ac legisti &c. Et restituo de te sacrosanctis Sacramentis Ecclesiae communioni, & restitui fidelium. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Amen.

Se saranno sospetti solamente d' heresia &c. dirà l' Inquisitore così.

Auctoritate Apostolica &c. ego absoluo te à vinculo excommunicationis, si quam incurristi propter vehementem haeresis, vel apostasia suspicionem de te ob causas &c. insite conceptam: & restituo te &c.

DE-

DECIMA
P A R T E.

Auvertimenti utili, e necessarij ai Giudici della Santa Inquisitione.



Ltre ad vn ben ricco, e copioso Arsenale, onde l' opportune, e necessarie prouisioni per l' antiuedute, e manifeste guerre à i luoi tempi si traggono, sono anco viati i Principi di tener in luoghi assai remoti altri apparecchi di finissime armi, di cui possano in qualche subito accidente, ò di cittadine seditioni, ò di nemico assalto, opportunamente valersi. E noi pure (quanti, e quali ci siamo) à lor sembianza, sicome nell' altre Parti di questa nostra Pratica disposte habbiamo l'armi (per così dire) valeuoli à manifesta battaglia contro i nemici, così in questa Decima, & vit. Parte andremo (se ben confusamente) alcuni auvertimenti collocando, che à gl' Inquisitori porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l' occulte insidie degli heretici, ò per rintuzzar ne i repentini assalti le loro diaboliche forze. Ampijissimo campo nel vero è questo, per lo quale noi potremmo largamente spianando andare, poiche non ci è alcun famoso autore, il quale non che vn' aringo, ma dieci non ci potesse assai leggiermente somministrare, sì copiosi di documenti si mostrano tutti in questa nobilissima materia,

oltre a i viui, e spiranti oracoli, che dal sacro, e supremo Senato della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: ma noi verremo di quegli auuertimenti, che infiniti sono, a porne solamente alquanti nella maniera che segue.

I.

Il testimonio, che in tortura depone del delitto commesso da vn'altro, fa indicio a cattura, non già a i tormenti, e condannatione, contro di lui senz' altra ratificatione fuor di tortura: perche, se bene la detta depositione mostra hauere dell'inuolontario, tuttauia, non trattando del proprio interesse d'esso testimonio, non si crede, ch'egli habbia voluto per forza de'tormenti dir la bugia: che perciò non può ne anco *ex interuallo* riuocare il suo detto, e conseguentemente di necessità non v'ha luogo alla ratificatione.

II.

Colui, che, testificando depone alcuna cosa vera in se stessa, ma da lui non saputa, ancorche non deponga il falso, depone però falsamente, e deue punirsi di pena straordinaria ad arbitrio de' Giudici.

III.

Nel delitto d'heresia, come d'ogni altro incomparabilmete più graue, & alla cui estirpatione deuono con somma diligenza attendere i Giudici dalla Santa Inquisitione, s'ammettono i complici, se ben perciò infami a testimoniare contro del Reo, anche senza tortura, imperoche altrimeti per lo terrore, e spauento d'essi tormenti si ritrarebbo-

no

no dal deporre; e così il delitto restarebbe impunito, che faria cosa molto dannosa, e sconueneuole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice l'ammettergli, e con la tortura, e senza essa: & alle volte pur anco nel supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana dannosa a i compagni del delitto i tormenti *in caput aliorum*, & *ad tollendam infamiam*, secondo che si stima necessario, & opportuno.

IV.

SE vn testimonio esaminato a difesa del Reo negherà d'esser parente d'esso Reo, e pnr lo sia, deue riputarsi testimonio falso, e merita castigo; non ammettendosi a tal'esamine, nè a prouar eccezioni contra i testimoni del Fisco, i parenti fino al quarto grado inclusiuamente.

V.

SE il delitto sarà di sì fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contesture de' testimoni, e però difficilissimo si renda a prouarsi, e con tutto ciò vi saranno molti legittimi testimoni singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictum Sacerdotum sollicitantium mulieres parientes ad res inhonestas in actu Confessionis sacramentalis.*

V.

SE vn Reo nel Santo Officio allegherà per sua difesa qualche cosa da prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouertà farla prouare, è obligato il Giudice in ogni miglior modo a ricercarla, & inuestigarla, acciò senza difese non si rimanga alcuno in così Santo Tribuna-

Y 4

le,

VII.

SE parte de' complici sarà carcerata, e parte contumace, deve il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi proseguir la causa de' carcerati: perche altrimenti si darebbe a i contumaci maggior campo di fuggir la giustizia.

VIII.

LE copie di tutte le sentenze, & abiurationi, che si danno in causa di Fede nel Santo Officio, ò nella Corte Episcopale, deuno mandarsi sempre al sommo, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana.

IX.

QValunque non haurà, spontaneamente comparendo, accusato se stesso, ma sarà stato denunciato, ò per altro modo giudiciale, secondo l'ordine di ragione, indiciato, inquisito, processato, e col pouole ritrouato d'heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare publicamente con l' habitello.

X.

QVelli, che abiurano solo come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, non deuno però portar l' habitello.

XI.

IN tutte le sentenze, che contro à gli heretici non rilassi, e penitenti si promulgano, hauuifi a porre la clausola, che sono stati heretici, e conseguentemente sono incorsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

XII.

XII.

Gli Heretici rilassi (ò penitenti, ò impenitenti) che siano (potendosi dare al braccio secolare) non hanno ad abiurare.

XIII.

I Confessori non deuno esaminarsi mai, ne a fauore, ne a disfauore de' Rei loro penitenti intorno a i delitti sentiti in confessione, ancorche spettino al Santo Officio: e se perauentura venissero da i Giudici interrogati, possono saluamente rispondere, di non saperne niente. Et è da notare, che se il Confessore, ò per imprudenza, ò per malitia, ò per qual si uoglia altra cagione in giudicio riuelasse la cõfessione, cotal riuelatione niun'indicio farebbe cõtro al Reo, perche tal confessione fù fatta al Confessore, non come ad huomo, ma come a Dio solo.

XIV.

GL'Inquisitori non hanno ad intrametterfi nelle cose appartenenti al foro della coscienza, con ascoltare i colpeuoli in confessione sacramentale: ma deuno fare gli atti giuridici conforme al carico dalla Santa Sede Apostolica loro imposto.

XV.

COlui, che per timor della morte, ò per troppo mali trattamenti, rimossa la credulità, passa a i riti de' Maomettani, ò Saracini, non si dee hauer per apostata formale, ma solamente per sospetto d'apostasia.

XVI.

I Medici, Maestri di scuola, e Confessori, che hanno abiurato come vehementemente sospetti, non soglion restituirsi, ò habilitarsi a' loro primieri uffici,

uffici, se non d'espreso ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

XVII.

SE vi farà nel Santo Officio qualche abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta, si potrà far reiterare, & autenticare in questo modo. Si citerà il Reo, della cui abiuratione non costa giuridicamente, e se gli dirà, che contro di lui vi sono indicij, che habbia tenuto le tali, e le tali heresie, ne tali, e tali tempi &c. E s'egli si seuserà, dicendo, che già ne fù inquisito, e le abiurò, e sodisfece all'Inquisitore &c. gli si opponga, che ciò legitimamente non costa al Santo Officio, e s'induca ad abiurare canonicamente dinanzi all'Inquisitore, & all'Ordinario, Notaro, e testimoni, e se ne formi scrittura autentica.

XVIII.

SE auerà che vn Reo doppo hauer confessato gli errori, & heresie da lui tenute, & offertosi pronto ad abiurare, se ne muoua catolicamente auanti l'abiuratione, दौरa leggerli publicamente la sua confessione, & assoluersi dalla scomunica promulgandosi contro di lui là sentenza, in cui gli s'impongano solamente pene priuatiue, non positue, e si dichiarì priuato d'honori, officij, e dignità, conforme al tenor delle leggi, & incorso in tutte le pene dalle leggi ciuili, e canoniche a gli Heretici tassate; & alla fine si ammetta alla sepoltura Ecclesiastica.

XIX.

SE alcuno sarà stato assoluto definitiuamēte, ouero, *ab instantia iudicij*, e sopraueranno contro di lui proue più piene, potrà, e दौरà condannarsi. Colui,

XX.

COLUI, che non essendosi pienamente prouato il delitto d'heresia &c. viè purito in pena straordinaria, soprauenendo legitima proua d'esso delitto; potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non possa *in rem iudicatam*.

XXI.

DEUONO gli heretici, ancorche emēdati, se nō vi è somma certezza della loro emendatione. denunciarsi al S. Officio; e può l'Inquisitore contro ad essi procedere: percioche fingono alle volte, e bene spesso, d'esser conuertiti, per ingannar i Catolici.

XXII.

LE attioni publiche della Fede deuono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, accioche gli huomini, vedendo le pene, & i castighi de'Rei, prendano argomento di temere, e s'astengano dal male.

XXIII.

AVANTI si promulghino le sentēze, hannosi a citare, & a chiamare i Rei ad vdire personalmente la loro sentenza, qual deue, non di notte, ma di giorno pronunciarsi dal Giudice sedente, altrimenti non sarebbe valida; e deue il Notaro autenticandola porui, ch'ella è stata promulgata dal Giudice *pro tribunali sedente*: e non aggiungendouisi dette parole, è nulla, perche in sedēdo egli serba la Giudicaria Maestà, che a Dio stesso, non a gli huomini si attribuisce. Et oltre a ciò cōuiene in essa esprimer articolatamente la causa della condannatione del Reo.

XXIV.

SE alcuna persona non solamēte dotta, e scientiata, ma anco idiota, e vile, cōfesserà d'hauer erra-

to in Fede intorno a qualche proposizione notissima, e canonizzata nella Chiesa di Dio, come che Christo nostro Signore non sia vero figliuolo di Dio, ò che egli non sia risuscitato da morte a vita, ancorche dica, di non hauer saputo, che la Chiesa teneffe il contrario, non si resta per tutto ciò di pronunciare sicuramente contro di lui, come contro d'heretico, non essendo per niuna maniera in alcun Christiano, e molto meno in soggetto letterato, probabile così fatta ignoranza.

XXV.

COlui, ch'essendo preso, e carcerato per causa d'heresia, fugge dalle carceri, anco con rompimento d'esse, non perciò dee hauersi per conuinto, ò per confesso: ma ben punirsi secondo la qualita del soggetto, e della fuga. E non potendosi ripigliare, haffi a procedere contro di lui, come contro d'un contumace, & impenitente.

XXVI.

L'Heretico negatiuo non dee a cautela riconciliarsi, ma assolutamente rilasciarsi al braccio secolare.

XXVII.

TAnta è l'iniquità dell'Arte magica, che, a parere del glorioso P. S. Agostino, chi l'adopra, ò ne richiede a coloro: che la fanno, dargli aiuto, ò fauore, ò chi in sua casa gli riceue, ò va alla loro, ò consente a quel che fanno, ò dicono, si è, come se egli hauesse rinnegato la Fede Christiana, ò il Battesimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee esser di lungi da ogni fedel Christiano.

Chi

XXVIII.

CHi sarà stato riconciliato dall'Inquisitore, mediante l'assoluzione dalle censure per causa di Fede, dourà nondimeno sacramentalmente confessare gli stessi errori al Sacerdote.

XXIX.

GLi Heretici penitenti, che in caso, ò pericolo di morte possono esser assoluti da ogni semplice sacerdote, etiam dio irregolare, degradato, scomunicato, & heretico, mentre non vi siano presenti ò gli Ordinarij, o gl'Inquisitori, ò il proprio Sacerdote, o altro Sacerdote esposto, non irregolare, non degradato, non scomunicato, non heretico &c.

XXX.

Non possono gli Ordinarij, ne gli Inquisitori, essendo il delitto d'heresia più di ogn'altro graue, & enorme, mutare, o diminuire le pene tassate dalle leggi contro a gli Heretici, ne meno tangiar la sentenza da essi contro i sudetti Heretici promulgata: ancorche in altri casi possano riseruari l'autorità di commutar le pene arbitrarie da loro imposte a i Rei nelle sentenze.

XXXI.

IMaschi da quator dici, le Femine da dodici anni in su possono farsi abiuare.

XXXII.

LA pertinacia, per cui l'huomo si costituisce heretico consumato, non è la sola ostinatione, con che alcuno, etiam dio ammonito, persiste in quell'errore, che deue lasciare, ma ciascun deliberato consentimento contrario alla verità Catolica da lui conosciuto.

Qua

Q Vando si tratta di conuincere nel Sato Officio vn heretico negatiuo, ad affetto di rilasciarlo poco poi appresso alla corte secolare, perch' il negotio porta seco grandissimo pregiudicio, ancorche il Reo dechiari, d'hauer i testimoni per legitimamente esaminati, e repetiù, deue nondimeno l'Inquisitore, con somma, & esquisita diligèza ripetergli *ex officio*.

XXXIV.

A Gli Heretici specialmente rilassi, e legitimamente conuinti, ò confessi, e perciò giustissimamente condannati, sono vietati l'appellazioni, & essi, appellandosi, non deuno esser ascoltati, e ragioneuolmente; conciosia che tal rimedio sia stato instituito in aiuto dell'innocenza, non a difesa dell'iniquità.

XXXV.

N On deuno, nè possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare ad altro Tribunale giamai nè indicij, nè persone di qualsuoglia conditione, ò qualità.

XXXVI.

S E vn Christiano doppo il Battesimo nell'età infantile (per esempio, di due, ò tre anni) instruito nella setta Maomettana, ò in altra contraria alla Religione Christiana, e Catolica, l'haurà abbracciata, e poi fatto grande, & hauuta notizia d'essere stato battezzato, e saputo quello, che importi la Fede Christiana, noo haurà ratificato l'apostasia, ma perseverato sempre nella sua ignoranza, deue questo tale, venendo a penitenza, riceuerli come apostata quanto all'abiuratione, ma però seza alcun castigo, e sen-

senza minacciarli la pena del rilasso, ò fargli fare obligatione alla detta pena del rilasso: ma se haurà pienamente ratificato, il delitto dell'apostasia, iourà obligarsi alla già detta pena di rilasso.

XXXVII.

N On può dall'Ordinario esser assoluto colui, che dall'Inquisitore è stato scomunicato.

XXXVIII.

S E vn Reo complice esaminato pianamente senza tortura, come principale quato a se stesso, haurà confessato il delitto oppostogli, la confessione sua basta al condannarlo senz'altra ratificatione: ma, se egli haurà confessato solamente in tortura, e non prima, deue ratificare la detta sua confessione fuor de'tormenti.

XXXIX.

N On deue il Giudice hauer col Reo familiarità nè domestichezza: perche indi ne suol nascere non poco disprezzo dell'autorità, e persona di lui, e generarsi anco pregiudicio alla causa.

XL.

L Giudice mentre esamina i Rei dee mostrarsi nel volto anzi rigido, e terribile, che nò, ma non mai precipitar nell'ira contro ad essi, ancorche gli videri uomini cattiuu, e scelerati: nè per qualsuoglia cagione prometter loro giamai l'impunità.

XLI.

L Denuntiatore in causa di Fede si conta fra gli altri testimoni, percioche, non come priuato, ma come vno del Popolo Christiano, & in causa pubblica, denuntia l'heretico, nel qual caso deue, come legitima, riceuerli la testimonianza di lui.

Nel

XLII.

NEl carcerare i Rei bisogna usare grandissima prudenza, perche la sola carceratione per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene a considerarsi, e la natura degl'indicij, e la qualità de'testimoni, e conditione del Reo, per camminare cautamente, e sicuramente.

XLIII.

PEr quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, o la moglie dal marito viua assente, non può ne l'vno ne l'altra contraher nuoue nozze, se prima non hauranno certo auviso della morte, quello di questa, o questa di quello, altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del tanto Sacramento del Matrimonio: e senza cotale auviso non vengono dalla lunga assenza scusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che pretendendo nullo il primo matrimonio, passano a contrahere il secondo, non vi essendo alcuna euidenza, o dichiarazione della Chiesa circa la nullità del primo.

XLIV.

NEl darli tormenti a i Rei deue il Giudice proceder con essi moderatamente secondo la loro qualità, e conditione, & hauer sempre l'horologio da poluere per saper quanto tempo vi scorre, ne discendere a tormentare alcuno, se non noue, o dieci hore almeno dopo che il Reo haurà pigliato il cibo.

XLV.

Nelle sentenze, massimamente, publiche, non deouono con parole proprie tutti i delitti, e circostanze d'essi spiegarli al Popolo, sì per seruare il

deco-

decoro, sì per non offendere le pie orecchie degli ascoltanti, e sì per hauere al luogo sacro quella riueranza, che gli si deue.

XLVI.

COlui, che scientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui, & all'incontro colei, che si iposera col marito d'altra donna, soggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra.

XLVII.

NEl delitto d'heresia deue starli più tosto al secondo che al primo detto del testimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel secondo confessato; e questo in fauor della Fede: purchè al detto testimonio altro non osti, ne altro difetto egli habbia, che quello dello spergiuro. E il vero, che alla depositione di cotal testimonio, per lo spergiuro, e variatione, si toglie vn non sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non si deue ammettere la già detta sua depositione senza tortura, per vedere, in qual detto ei voglia persistere.

XLVIII.

A Niun'altra cosa dee l'Inquisitore tanto studio porre quanto in guardarli di pattouire co' Rei denuntiati in qual si voglia conditione.

XLIX.

Deuè l'abiuration degl'heretici esser pura, chiara, e semplice, non conditionale, non simulata non dubbia, & in essa deouono spiegarli in specie tutte l'heresie, bestemmie, & attioni hereticali, tenute proferite, e commesse rispettiuamente dal Reo: & ha a farsi sempre doppo la sentenza condannatoria,

Z

non

non mai dauanti ad essa; regolarmente in l'ingua volgare: con la sottoscrizione almeno di esse Reo, se tutta non potrà egli scriuerla di propria mano.

L.

Coloro, che celebrano la Messa, & ascoltano le confessioni de' penitenti non essendo Sacerdoti, che negano la Santissima Trinità, la diuinità del Nostro Signore Giesù Christo, la purissima sua concezione per opra dello Spirito santo, la morte, ch'egli patì per redimerci, e la verginità dell' immacolatissima Madre di Dio, non deuno (ancorche pentiti) riceuerli a misericordia, ma rilasciarli al braccio secolare: se però al supremo Principe non piacesse (v'sando della singolar sua benignità) altrimenti verso loro adoprare.

L I.

Colui, che dice, d'hauer creduto il falso, stimando, che così tenesse la Chiesa, deue esporli a tormenti sopra la sudetta sua pretesa intentione: percioche non si hà da stare al suo detto, che così habbia tenuto, ò stimato.

L II.

Chi nel giuoco, ò per facetia, e burla profereisce parole hereticali, si rende sospetto d'heresia, e deue, come tale abiurare, & esser punito.

L III.

Qvando si teme, che il Reo, citandosi, commetta fuga, ò pur è indiciato di delitto graue, deue personalmente esser catturato, senz' altra precedente citatione.

Quelli,

L I V.

Ovelli, che sono dubbiosi nella Fede, cioè pertinacemente aderiscono al dubbio, che hanno, con deliberatione d'animo, e compiacimento nel dubitare, e non sono pronti a riceuer la correctione secondo l'ordine del Superiore, sono heretici: ma se, lasciato alla fine il dubbio, abbracciano fermamente la parte Catolica, deuno riconciliarli abiurando prima l'errore, come heretici formali.

L V.

Nell'esaminare i Rei, massimamente heretici, cõuiene, che l'Inquisitore proceda molto cautamente, e con grand'intrepidezza d'animo, imperoche v'sano essi tutte l'arti possibili per non confessare il vero. Hora parlano equiuocamente, e conditionatamente. Hora si sforzano di torcere altroue l'interrogatione, che loro vengono fatte. Hora fingono di stranamente marauigliarsi, e rimanere attoniti. Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello ch'è seguito. Tal'hora con certe loro assai ben lunghe digressioni fanno dal proposito lontanissimi. Alle volte cõ superbe dicerie vogliono giustificarli stessi, e con fermo viso, e con salda voce parlano in sì fatta guisa, che sembrano essere affatto innocenti. Non mancano similmente (quando stimano, che ciò li sia per tornar bene) di simulare certi loro stimamenti, e languidezze di corpo, ch'ei si pare appunto, ch'habbiano di presente a spirar l'anima. Mostrano anco bene spesso, d'esser diuenuti pazzi, e sotto specie di simulata santità procurano d'ingannare il Giudice. In somma egli sono le volpi astutissime di Santone. E perciò vegga l'Inquisitore di non

Z 2

lasciar-

lasciarfi in modo alcuno da i loro artificij vincere, ò piegare.

LVI.

SE alcuno sarà volontariamente passato a gli empj, e profani riti de' Giudei, Maomettani, & Heretici, e gli haurà in effetto liberamente esercitati; ò pure haurà asserito, e mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, e con giuramento affermi, ciò hauer fatto con buona intentione, non si vuole, ne si suole ascoltare, ma di fatto, come heretico, & apostata si punisce.

LVII.

COlui, che doppo la penitenza publica da lui fatta ardisce di riuocare la sua confessione, ouero dice d'essere stato ingiustamente condannato, deue, se non come impenitente, almeno come temerario essere punito.

LVIII.

ANcorche negli altri delitti non possano i consanguinei del Reo essere sforzati a testimoniare contro di lui, ciò nondimeno non ha luogo nel delitto d'heresia, e può l'Inquisitore sforzarli a render cotal testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: deue però farsi con quella circospezione che si conuiene.

LIX.

COME che nell'altre cause, publicato il processo, non si ricuano più testimoni sopra i medesimi articoli, ò altri a quelli contrari, suole però altrimenti

menti farsi nelle cause di Fede, attesoche la publicatione sudetta si fa in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione. Oltrache, procedendosi per via d'inquisitione, debbono in tal caso i testimoni riceuerfi anche doppo la publicatione.

LX.

HANNO veramenre i testimoni ad esser ne' loro detti, quanto alle cose sostantiali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno s'eglino con le medesime parole affatto testimonieranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che innanzi habbiano cospirato contro al Reo.

LXI.

SE il Reo hauesse incidentalmente ne' suoi costumi confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, non deue nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per schifare quegli inconuenienti, che di leggieri potrebbero nascere in odio, e dispregio grandissimo nel Tribunale.

LXII.

ACOLUI, che ricetta vn'Heretico notorio, e manifesto, ouero amico, e parente del ricettante, auuenga che si scusi, con dire, che non lo conosceua per heretico, non deue però darfi fede, & a lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: e non la prouando, si rende meriteuole di castigo.

LXIII.

GLI Scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, nientedimeno, stando essi

dal sommo, e supremo Capo di uniti, mostrano di credere, che l'vntà della Chiesa Catholica possa diuiderfi, e che al Sommo Pontefice non debba vbidirsi, e simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tribunale del Santo Officio; e nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scomunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all'vntà della Chiesa ritornare, hanno a riceuerfi benignamente, con far loro abiu- rare lo scisma.

LXIV.

Nell'ammonire i Rei a douer pianamente dir la verità, se hanno tenuto, detto, ò fatta alcuna impietà contra la Fede Catholica, e legge Euangelica, & a guardarfi, di dire alcuna cosa falsa, ò contro a se stessi, ò contro ad altri &c. vñno gl'Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatiue, non aspre, ò spauenteuoli, accioche i Rei per timor de'Giudici non dicano qualche bugia.

LXV.

Essendo la facoltà che si dà al Reo, di difenderfi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, posciache non gli si fanno sapere i nomi de' testimoni, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, e certissime.

LXVI.

Colui si pressente rilassato, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gl'heretici, e conuersa con loro.

LXVII.

L'Heretico, il quale *in articulo mortis* viene assoluto, deue, se haurà con la sua falsa dottrina ingannato

gannato alcuni, promettere di sodisfare, cioè, scoprir loro la frode: la qual cosa non s'intende hauer luogo qualunque volta egli habbia di già sodisfatto, ò non possa in verun modo sodisfare, ò perche gl'ingannati siano assenti, ò perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: e ceisa altresì la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato a gl'ingannati scoperto l'inganno.

LXVIII.

SE alcuno per ignoranza caderà in heresia, auuengache non si punisca, come heretico, deue però riuocare gli errori suoi semplicemente, e senza conditione.

LXIX.

Chi fuori di giuditio haurà confessato di credere le tali, e tali heresie, e di cotal sua confessione extragiudiciale sarà conuinto, dourà (etiandio in tortura) interrogarsi, s'egli ha tenuto le sopradette heresie.

LXX.

Ancorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno, se gl'indicij saranno contro di lui gagliardi, ei dourà sporsi a rigorosa esamina, non si richiedendo, ad effetto d'esser torturato, infamia nel delitto d'heresia, il quale più che ogn'altro, si comette di nascosto.

LXXI.

SE il Reo sarà stato leggiermente torturato, si che la tortura non agguagli altrimenti gl'indicij, ancorche niun'altra cosa sia risultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena a loro arbitrio, sicome potrebbero

in tal caso ripetere contro di lui la tortura; ma s'egli bastevolmente sarà stato tormentato, dourà senz'altra pena rilasciarsi: il che si dice anco di colui, che si farà, conforme a i sacri Canonj, purgato.

LXXII.

Egli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che di lui si hanno, nascenti dalle cose da lui confessate, ò contro di lui prouate, abiuri nel Santo Officio, ma deue oltre a ciò giustamente esser punito, ò di pena pecuniaria, ò di rilegatione, ò di carcere, ò di galera, secondo la qualità del delitto, essendo l'abiuratione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auenire.

LXXIII.

Non deue ad alcuno parer marauiglia, se i Rei, che doppo la rottura si rilassino, ò pure canonicamente si purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle spese, perche ciò a lor colpa auuene, hauendo il Fisco hauuta giustissima cauta di procedere contro di essi. E se gl'indicij hanno potuto fare; che contro di loro si venisse a i tormenti, & alla purgatione, perche non basteranno a fare, che si condannino in quelle spese, che à publica utilità si sono con grandissima ragione fatte?

LXXIV.

La confiscatione de' beni seguita contro ad vn' heretico penitente, non si stende a quei beni, che'egli haurà dopo la sua condanatione acquistati.

LXXV.

Se con i beni dell' heretico vi faranno beni spettanti ad altre persone, questi non si hanno ad occupare in vigore della cōfiscatione de' beni di esso
here-

heretico; ma deuono restituirsi a loro padroni: anzi se vi faranno creditori dell'heretico inanzi, che i cadesse negli errori, è obligato il Fisco a sodistarli.

LXXVI.

Ovantunque di ragione ciuile la carcere non serua fuorchè alla ritenitione, e custodia de Reo non alla pena giamai, segue però altrimenti nel foro Ecclesiastico; perche a gli Heretici pentiti, oltre alla publica abiuratione, s'impone anco la pena della carcere perpetua: perche altrimenti, non potendo i sacri Canonj con pena di morte castigare alcuno, non vi farebbe pena alla grauità del delitto confaccuole.

LXXVII.

Se vn'Heretico indiciato, e carcerato, confesserà liberamente gli errori suoi prima, che gli si facciano sapere i detti de'testimoni, non potendosi ancora chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni la carcere perpetua, stando però l'altre pene solite imporsi a gli Heretici.

LXXVIII.

Avuenga che vn'Heretico mille volte auanti la sentenza protesti di voler perseverare nell'error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che si hà da proferir la sentenza, si mostrerà veramente pentito, e pronto a voler rimettersi a quanto giudicherà il Superiore, dourà riceuerli a misericordia, e reconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con imporsi tuttauia le sudette pene di carcere perpetua &c. Se poi data già la sentenza, e rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuerli a misericordia, ciò si rimette all'arbitrio de'Giudici; che douranno
con

con gran cautela in ciò procedere, essendo il caso molto pericoloso, potendosi dubitare di simulata conuerfione.

LXXIX.

I Dogmatisti, e Seduttori, che insegnano altrui l'heresia, se non comparano spontaneamente, ò inquisiti, citati, e chiamati da' Vescou, & Inquisitori, non si mostrano di subito prontia conuertirsi, & ad abiurare con puro cuore, e senza alcuna finzione, ò hanno di fatto nociuto ad alcuno, ò peruertito, ò tentato di peruertire i Regi, e Principi stessi, con le loro mogli, e figliuoli, non debbono riceuersi a misericordia: ma formato contro ad essi legitimo processo, darli per publica sentenza al braccio secolare.

LXXX.

Non dee veramente, come rilasso, ancorche in effetto egli sia tale, dagl'Inquisitori esser punito colui, che prontamente, non ancor denuntiato, ne accusato, ne meno per timore di douer esser accusato, ò denuntiato, confessa d'esser ne' medesimi errori ricaduto; ma però hanno prima essi Inquisitori a darne parte al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

LXXXI.

Potrebbe ad alcuno parere, che i figli degli heretici rilassi, ogni volta, che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, e riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni: ma egli non è così: perche, se bene a cotali rilassi penitenti si concedono dalla Chiesa i so-

pra-

pradetti santi Sacramenti, acciò nel foro della coscienza non si chiuda a chiùque si conuerte il pietoso grembo di lei, che perciò da santissimi; e grauissimi autori si dice, ch'essi vengono riceuuti nel giudicio di Dio stesso; nõ s'hanno però nel foro esteriore (mercè alla loro grand'incoftanza) se non per heretici rilassi, & impenitenti (che perciò ne anco vegono con solenne, e giuridica astoluzione reincorporati alla Santa Madre Chiesa) e come tali propriamente deuono darli alla corte secolare, acciò siano castigati, e doppo morte abbrucciati. Laonde meglio si dice, che nel foro del Santo Officio siano riceuuti a penitenza, che a misericordia. L'istesso hà a darli de' figliuoli degli Heresiarchi, imperoche egliino, se bene conuertiti, si danno al braccio secolare, senz'alcuna solenne reincorporatione alla Chiesa:

LXXXII.

Dee colui, che in vna sola heresia sarà caduto, abiurarle nondimeno tutte: perciò, s'egli poiscia cadere in vn'altra heresia, dourà giudicarsi rilasso.

LXXXIII.

Colui, che non vuole abiurare, particolarmente *de formali*, ouero *de uehementi*, hauendone l'obbligo per sentenza data contro di lui, hatti a condannare, come impenitente.

LXXXIV.

Ancorche il Reo contumace in assenza sia stato condannato, come heretico, & abbrucciato a la statua di lui, s'egli nondimeno sarà prelo, ò comparirà spontaneamente nel Santo Officio, dourà quanto alla persona sua, e quanto a i beni ascoltarli, etiam-

etiandio che sia passato l'anno; e se humilmente chiederà perdono, ammetterli (purche non sia rilassato) al grembo della Santa Madre Chiesa, ma con acerbissime pene per la sua contumacia: men graui però, quando egli farà spontaneamente comparso a riconoscer il suo errore.

LXXXV.

SE alcuno haurà confessato il delitto solamente per timore de' soprastanti tormenti dall'Inquisitore minacciatigli, il che si ha ad intendere, quando il Reo di grà si troua legato, ò spogliato, ò pure nel luogo de' tormenti costituito, deue nientedimeno ratificare opportunamente in giudicio la sua confessione. E ciò si dice anco di colui, ch'haurà confessato nella tortura datagli doppo indicij grauissimi prouati, e doppo d'esser conuinto, d'hauer egli più d'vna volta ancora estragiudicialmente confessato d'hauer commesso il delitto, altrimenti detta confessione non valerebbe.

LXXXVI.

LA legge diuina sotto pena di morte interdice, e vieta tutto cio che si dice, e fa per arte magica, e secondo le leggi humane, ciuili, ed Ecclesiastiche, gl'Indouini, Maghi, & Incantatori sono infami, e nõ debbono esser riceuti a testimonianza, ne a comunione; anzi debbono esser scomunicati: imperoche si fanno compagni de' Demoni, co' quali, come sono compagni nella colpa, faranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno.

LXXXVII.

Non resta il delitto d'heresia pienamente prouato per testimoni singolari, ancorche siano molti

molti; come ne anco si ha a dire, che per tre testimoni contesti meno idonei il Reo ne rimanga conuinto.

LXXXVIII,

PER qualsiuoglia, benchè ampia, e generale facultà concessa a i Confessori, di poter assoluere da tutti i peccati, censure, e casi riseruati, etiandio nella Bolla in *Cena Domini*, non s'intende però esser loro conferita l'autorità d'assoluere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse non se ne fa special mentione.

LXXXIX.

COLUI, che asserisce, particolarmente ne' suoi scritti, alcuna cosa, ch'egli sa di certo, esser contro la Fede della Santa Chiesa Catholica, ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giouamento riportarne, ma come heretico pertinace deue esser punito.

XC.

SE alcuno similmente ammonito in giudicio, che la tale, e tale propositione è heretica, persistera nel dire, ch'egli tuttauia tiene, e crede la detta propositione, ancorche protesti, che non intende di dire, se non conforme alla Fede, e determinatione della Chiesa, non può così fatta protesta in modo alcuno giouarle.

XCI.

COME non può alcuno intercedere per qualsiuoglia Reo d'offesa maestà humana, vietandolo apertamente le leggi; così non può, ne deue chi che sia per vn'manifesto heretico porger prieghi, ò fare altro vfficio a fauor di lui: essendo cosa molto più

più graue la diuina, ed eterna, che l'humana, e temporal maestà offendere.

XCII.

DEue il Reo accusato, e legitimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamēte tutte in giudicio: e negandone proteruamente alcuna, ancorche confessi l'altre, hassi a condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

XCIII.

IL rilasso legitimamente conuinto deue, ò confessando, ò nò, rilasciarsi al braccio secolare.

XCIV.

Colui, ch'haurà confessato, ò, restarà conuinto, d'hauer proferito proposizioni temerarie, ingiuriose, scandalose, o simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui*, ouero *de reberenti*, secondo la grauità d'esse proposizioni, e qualità, ò conditione della persona.

XCV.

L'Heretico pertinace, cui non haurà vfficio alcuno di Christiana pietà potuto indurre a convertirti, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarfi.

XCVI.

SE alcuno, doppo hauer proferita qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, e mal contento dimostrandosene, non deue a qualsiuoglia pena condannarsi.

XCVII.

LE parole dubbiose, che possono ecsi in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno più testo in

in senso catolico, che heretico ad esporfi; quando però non siano state proferite con inganno, ò da persona sospetta, e l'interpretatione sia credibile, e verisimile.

XCVIII.

Colui, che da legittimi indicij peruenuto haurà in giudicio cōfessato alcuni errori, & heresie, e poscia ardirà temerariamente di riuocarle, niuna causa, ò ragione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione anderà persistendo, doura, come heretico negatiuo, & impenitente, al braccio secolare rilasciarsi.

XCIX.

Occorrendo il caso, che alcun'Hebreo per delitto spettante al Santo Officio debba esser punito, ciò non deue farsi dall'Inquisitore senza l'Ordinario: ma conuiene, che ambedue procedano vnitamente al castigo di esso.

C.

Heretico negatiuo deue chiamarsi, e come tale esser punito colui, che per detto di più testimoni contesti senz'alcuna eccectione resta pienamente conuinto, d'hauer non solamente proferito, e commesso parole, & attioni espresamente hereticali, ma asserito di credere l'vne, e l'altre rispettuamente, & esso tuttauia con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Catolico &c. Nel che però hassi a procedere molto pesatamente, e camminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non

così facilmente suol condannare alcuno per Reo negatuo; ma vfa incio vna somma circospettione con altrettanta pietà congiunta.

C I.

COntro a gli heretici morti, ad effetto di dannare, non loro stessi, che non possono citarsi, ma la lor memoria, confiscargli i beni, non si procede, se non per manifeste, e concludenti proue, per le quali essi restino pienamente conuinti, d'esser veramente stati heretici, & hassi anche in ciò qualche riguardo a i luoghi, doue così fatte cause potessero generare scandalo, e pericolo: e che non vi sia sospetto, che simili diligenze si facciano più tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

C II.

QVelli, che tengono libri prohibiti, quali però non contengono heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scomunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall'Inquisitore esser alloluti.

'C III.

NOn vfa il Santo Officio di far pagar la scurtà a quelli, che doppo il termine sono liberamente comparssi, perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

C IV.

SE alcuno, doppo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouisto di qualche Chiesa Parocchiale, riconciliandosi egli poscia, è necessario, inanzi che torni all'effercito della cura, si faccia rinualidare il titolo per noua prouisione della Santa Sede Apostolica.

A Pro-

C V.

APromulgar la sentenza assolutoria, non meno che la condannatoria, hanno ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquisitore.

C VI.

NELLE sentenze tanto publiche, quanto priuate si deuono tacere i nomi, e circostanze non solamente de' testimoni, ma anco d'altre persone nominate nel precesso per qualsuoglia cagione. Saluo però, se la sentenza non fosse in materia di poligamia, che all' hora non isconuerrà nominar le donne con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio.

C VII.

SE la denuntia sarà graue il denuntiatore senza ecceptiona, il Reo di non intera fama, & in essa si tratti di libri, e scritti heretici, e vengano nominati i famigliari, e consaguinei del Reo potrà l'Inquisitore, senza vfar per all' hora altre diligenze, far catturare esso Reo; e nel medesimo tempo visitare i libri, e scritture di lui, e poscia prender l'altre informationi. E ciò per fuggir il pericolo, che il Reo, ò se ne fugga, ò altroue trasporti, ò tramandi i libri, e scritti &c.

C VIII.

NON ostante il Decreto del Sacro Concilio di Trento &c. non possono, per noua dichiarazione della Santa Sede Apostolica, e del supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana, ne i Vescou, ne tampoco gl'Inquisitori assoluere gli Heretici solamente *in foro conscientie*.

A a

Gfi

GLi Heretici, etiamdio occulti (purche l'heresia sia a qualch'atto esteriore, se bene occulto, sia peruenuta) incorrono nell'irregolarità, ne possono, senza dispensa del Sommo Pontefice, ò riceuere alcun'ordine, o ne'già riceuuti ministrare, o ascèdere a i maggiori; e ciò s'intende ancora maggiormente, degli Apostati dalla santa Fede: e si intende di più quelli, che solamente con gli atti esterni, o spontaneamente, o per timore, rimossa però la forza, o violenza precisa, hanno apostatato, & a quelli che adorano, & inuocano i Demoni, come anco a i fautori, difensori, e ricettatori de gli Heretici; ne possono gl'Inquisitori sopra tale irregolarità dispensare.

CX.

Possono i testimoni, non ostante qual siuoglia lor priuilegio, essere sforzati dall'Inquisitore a deporre in causa d'heresia, e ricusado essi di testimoniare, deuno riputarli sospetti d'heresia, e come fautori d'heretici punirsi: se però non ricusassero per affinità, o consanguinità, ò amicitia speciale col Reo.

CXI.

Il testimonio falso può esser punito dal Giudice, alla cui pretenza haurà falsamente testificato; e così anche colui, ch'haurà subornato i testimoni a deporre il falso: ma ciò dee farsi dal Vescouo, e dall'Inquisitore vnitamente.

CXII.

Edi tanto momento l'inimicitia capitale d'vn testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorche deponga contro al Reo nella tortura, e nell'istesso articolo di morte.

A GI'

Agl'inimici riconciliati di fresco non si crede contro al Reo.

CXIV.

Nelle cause di Fede si ammette al testificare, contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia indicio a tortura, non concorrendoui altre veresimili conietture, & amminicollie, non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intera fede, senz'alcuna ecceptione si farebbe, ne sia bastevole a catturare il Reo, nondimeno fa indicio a poter inquerire, & a pigliar secreta informationi sopra quello, ch'haurà deposto l'heretico, e se altre cose sapraueranno, a procedere anco più auanti.

CXV.

Possono i Giudei render testimonianza l'vno contra l'altro, e contra vn Christiano, che passi, ò ritorni alla loro setta: anzi sono riputati idonei a testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

CXVI.

GLi Heretici si ammettono bene a testificare in causa di Fede a fauore d'vn Catolico, ma non possono però testificare a fauore d'vn'altro Heretico.

CXVII.

Nella sentenza contro al Reo rilasso deue esprimersi tutto il successo del detto Reo, e porsi l'heresia, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, rilasciarsi alla Corte secolare da punirsi delle doute pene, con confiscarle tutti i suoi beni dal giorno, che

A a 2

commi.

commise il primo delitto d'heresia, secondo i Sacri Canoni, e con la debita protesta.

CXVIII.

Nella sentenza assolutoria diffinitiuamente, non si hanno a recitare gli errori, & heresie opposte a colui, che deue assouersi, non essendo state contro di esso prouate.

GXIX.

Colui, che sarà canonicamente purgato, deue stare molto auuertito, e con grandissima cautela camminare, percioche, s'egli cadesse nell'heresie di già purgate, s'haurebbe per rilasso.

CXX.

Non solo gli heretici formali, ma anco quelli, che si rendono sospetti, etiamdio leggiermente, d'heresia, deuono abiurare generalmente tutte l'heresie.

CXXI.

Non secondo la sua propria scienza, ò coscienza, come priuata persona, ma conforme a i meriti della causa, & *secundum probata*, & *allegata*, deue il Giudice determinare, e sentenziare.

CXXII.

Al Reo per l'atto della tortura non si ha a dare il giuramento in modo alcuno, ancorche egli fosse minore di venticinque anni.

CXXIII.

Se il Reo interrogato in causa di Fede chiederà dilatione a rispondere (douendosi in ogni modo presumere, che ciò faccia frodolentemente) non gli si deue concedere, ma instare, che di presente risponda, e sodisfaccia all'interrogationi per verità.

II

CX XIV.

Il compagno nel delitto hà da deporre contro i complici, mediante il suo giuramento, e ricusandosi di riuelargli in casi, ne' quali può sopra essi giuridicamente interrogarsi, può il Giudice indurloui per mezzo della tortura.

CXXV.

I Testimoni del Fisco, ò maschi, ò femine; non hanno età esser di minor età, che d'anni quattordici.

CXXVI.

La tortura deue incominciarsi da i più sospetti; e se tutti saranno egualmente sospetti, e vi siano maschio, e femina, hañsi a cominciare dalla femina, come più timida, & incostante: e se tutti saranno maschi, dal minore, e più debole.

CXXVII.

Se costerà, che colui, appreso il quale saranno stati ritrouati libri heretici, ò stampati, ò scritti a mano sia stato egli medesimo d'essi l'autore, ò compositore, deue stimarsi veramente heretico: percioche con molta maggior deliberatione si scriuono libri erronei, che nõ si proferiscono parole hereticali.

CXXVIII.

Alli Rei carcerati in causa di fede, etiamdio mentre son sani, & ancor pende la causa, può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore, qualunque volta essi Rei lo chiederanno. Ma prima deue il Confessore giurare di douer seruare il secreto; e se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa, da riuelarsi fuori delle carceri, di ciò nol compiacia in modo alcuno: e se fuor di confessione gli dirà similmente qualche ordine lo riueli all'Inquisitore;

A a 3

& cisor.

& efforts il Reo a dire interamente la verità, tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obligato e sopra tutto auuerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se prima non sarà stato assoluto giudicialmente dalla scomunica, e riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

CXXIX.

SE vn Reo, negandogli si la publicatione de' nomi de' testimoni contro di lui esaminati, si appella da cotal negatione, non deue in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, e vana ributtarsi.

CXXX.

Impenitente, e pertinace heretico deue chiamarsi colui, che ostinatamente asserisce qualche heresia, la cui contraria verità catolica egli hauea per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicitamente non è tenuto credere.

CXXXI.

SE vn Reo carcerato nel Santo Officio confesserà spontaneamente d'esser ricaduto in vna, o più heresie, delle quali niente affatto costaua nel processo, ne esso dubitaua d'esserne stato denunciato, o di doueruelo essere, hà da riceuerli a misericordia: ma per maggior sicurezza dourà darlene parte al supremo Tribunale.

CXXXII.

L'Heretico non rilasso si riceue a misericordia, quando egli si pente, non solo doppo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, e doppo la ratificatione, ma qualunque volta chiederà perdono auanti la sentenza, & anco doppo la
sen-

sentenza, s'egli subito si mostrerà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiederà humilmente perdono.

CXXXIII.

NEL supremo Tribunale del Santo Officio di Roma non si vuol procedere contro a quelli, che perfino sono nella scomunica per vn'anno, o più, se non sono scomunicati per causa di Fede.

CXXXIV.

NELLE cause di Fede non si confiscano mai li beni in pena della contumacia, come nell'altre, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che a qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è rilasso, condona i confiscati beni.

CXXXV.

QVANDO si dà la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato presente al delitto, e lo nega, o se pure confessa d'esserui stato, nega però d'hauer visto &c. e perche è tortura leggiera, onde a pena può chiamarsi tortura (siccome vna leggiera febriciuola non si chiama febre) e perche non gli si dà *in caput proprium*, cioè ad effetto di punire esso testimonio, ma *in caput alienum*, cioè per castigare il Reo, non gli si deuono assegnare altrimenti le difese, ma senz'altro ha da supportarli alla tortura: tanto più, che i testimoni, che lo conuincano, niente contro di lui deppongono, ma contro il Reo. L'istesso deue dirsi del testimonio complice, quando gli si dà la tortura sopra gli altri complici nel delitto da lui già confessato contro a se stesso: sì per le sudette ragioni, come

anco perche s'interroga in vn caso del quale può legitimamente interrogarsi.

CXXVI.

SE vn tal complice hà da tormentarsi ad effetto d'aggrauare il delitto da lui confessato, ò di saper la qualità, per cui detto delitto passi a diuerfa specie, perche in questo caso si tratta del pregiudicio d'esso testimonio, come di principale, deuono assegnargli in ogni modo le difese.

CXXVII.

ANco gli occulti heretici hanno a denuntiarli sotto pena di scomunica, conciosia che non si publichi giamai il nome del denuntiatore, ne egli sia obligato a prouar la denuntia.

CXXVIII.

SE niuno comparirà a difender la memoria del Reo coniuuto d'esser morto heretico, deue l'Inquisitore istesso eleggere persona idonea, che lo difenda.

CXXIX.

LA depositions del complice fatta in tortura contro all'altro complice, s'ella ha a far indicio, non dico a tortura, ma ad inquerire specialmente contro al nominato, deue esser ratificata al banco della ragione nel luogo dell'esamine fuori di tortura.

CXL.

Compagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto indiuiduale, ma anco colui, ch'è compagno nelle cose annesse, e connesse, come se hauesse data qualche causa al delitto.

Se

CXLI.

SE vna Strega, ò malefica deporrà contro ad vn'altra di delitto commesso in tempo, ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia, e dirà, d'hauer ciò veduto, all'hora non fa indicio veruno, non solamente alla tortura, poscia che ne anco due potrebbero ciò con loro depositions adoperare, ma ne pure a qualsiuoglia speciale inquisitione contro alla nominata: perche le Streghe; mentre si trouano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del Diuolo ingannate, vengono per arte diabolica, ò pure stimano di vedere molte cose finte, e false. Onde non si deue in modo alcuno di essi fatta lor depositions tenere vn minimo conto: anzi male, & ingiustamente farebbono i Giudici a procedere in tal caso contro alle nominate. Ma se detta Strega deporrà di cose commesse in altro tempo, la depositions di lei potrà pure far qualche fede in giudicio.

CXLII.

LA Chiromantia, siccome è sempre superstiziosa, & souente sospetta di commercio col Diuolo, & alle volte molto dannosa, così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita; ma ella si rende affatto intolerabile, quando i vani professori di essa vogliono temerariamente giudicare poco delle cose alla santa Christiana Religione appartenenti: come se egliino (per esempio) dicessero, che chi haurà tal dispositione di linee nella mano viuerà lungamente in gratia di Dio, e doppo morte se n'anderà felice al Paradiso, e simili altre impietà.

Quan-

CXLIII.

Quantunque nel processo per chiarissime prove costi, che il Reo, ò presente, ò essente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & insordecenza per vn'anno continuo nella scomunica s'habbia per tale, onde si possa dire, che l'vno, e l'altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntiuamente, deuono con tutto ciò ambidue, non ostante cotal notorieta, per sentenza dichiararſi heretici nel modo sudetto rispettiuamente.

CXLIV.

E Obligato di vero il Giudice laico a star sempre al processo dell'Inquisitore, & ad eseguir la sentenza di lui; ma nondimeno, se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima sentenzialmente dichiarato heretico, non sarebbe tenuto esso Giudice laico ad obbedire, e giustamente potria far resistenza. Similmente la confiscatione de' beni dell'heretico, ancorche sia imposta *ipso iure*, non sortisce però il suo effetto, se non doppo la promulgatione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

CXLV.

Non sogliono regolarmente nel Santo Officio, in caso, che i Reo' tormenti purghino gli indicij, farsi loro sentenze assolutorie, *ab instantia indicij*, ma semplicemente si lascino andare: e quando pure la necessitá porti, che per graue loro interesse habbia da saperſi, che la causa contro d'essi agitata non vi ha luogo a veruna condanna-

tio-

zione, all' hora d'vn semplice decreto sopra ciò vngono compiaciuti. E noi perciò nell'Ottava Parte non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di spedire i processi mediante la tortura, ne posta la forma di cotal sentenza.

CXLVI.

Se vn'Hebreo professerà la Fede Christiana, pensandosi, e tenendo fermamente, d'essere stato battezzato, ancorche stato non sia, e poi cada in qualche heresia, vien riputato heretico, e contro di lui si procede nel Santo Officio.

CXLVII.

Colui, che predica l'heresie, e le professa, ancor che dica, di non crederle, ne d'hauerle credute, ma d'hauer fatto per qualche commodità temporale, ò per vanagloria, non ha perciò a tenerſi per incolpato; perche altrimenti tutti gli heretici in questa guisa, scusandosi, fuggirebbono le da essi troppo ben meritate pene.

CXLVIII.

Non può alcuno tener libri heretici senza licenza, ancorche habbia intentione di seruirſene per confutare gli errori degli stessi heretici, ne meno per curiosita, ò per ornamento della sua libreria.

CXLIX.

Male, e contro il tenore delle sanre leggi fa il Giudice, che carcera alcuno senza le debite, e legittime informazioni: ma nondimeno, se contro il già carcerao Reo soprauenissero indicij, per li quali pur douesse esser carcerao, egli si ha da ritenere, conforme a quella tanto vulgata regola. *Magis captus, bene retentus.*

Quan-

C L.

Q Vando il Reo per propria confessione, ò per legitime proue è conuinto d'heresia, non può nè deue l'Inquisitore sotto sicurtà rilasciarlo

C L I.

Q Vando l'heresie venissero in tal guisa disseminate, che ridondassero in grandissimo danno della Republica, ancorche l'autore fosse occulto affatto, potrebbe l'Inquisitore inquerire ad effetto di rimediare ad vn tanto male.

C L II.

V N testimonio solo, purchè legitimo, e senza alcuna eccettione, se depone della verità del fatto, fa indicio a tortura, ma non già se depone circa l'indicio, essendo necessario, che l'indicio sia prouato per due testimoni. E poiche tante volte in quest' opera si è fatta mentione di testimoni legitimi, e senza alcuna eccettione, deue auuertirsi, che siccome altroue in più d'vn luogo così all'asciutta è stato accennato, testimoni senza alcuna eccettione s'intendono esser quelli, che da tutti sono riputati huomini da bene, & a i detti de' quali per niuna legitima causa può opporsi in guisa, che non si dia loro credenza: conciosia che vi siano pure di quei testimoni, a i quali, ò per la minorità degli anni, ò per la maluagita de' costumi, ò per lo difetto del sesso, ò per l'inimicitia capitale, ò per la fautoria palese legitimamente s'hanno per sospetti, e perciò non possono in giudicio prouare contro al Reo.

C L III.

L 'Heretico assoluto nel foro della coscienza, etiamdio dall' istesso Sommo Pontefice, se può

vic-

vien' accusato nel foro esterno, nõ però schifa le pene a gl'heretici douute; perciocche per la pena imposta nel foro interno sodisfa à Dio, & a lui si riconcilia: ma la penna del foro esterno spetta alla publica vendetta, & alla sodisfattione della Repub. Cessa però si fatto pericolo, quando l'heretico viene dal Sommo Pötefice assoluto per via di gratia, ò di dispensa.

C L I V.

E Ssendo gl'incanti, ò malefij di natura loro cattui, perciocche intrinsecamente v' interuiene l'inuocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, ò per curiosità, ò per verificare il delitto, ò per qualsuoglia altro, ancorche buon fine, comandano, ò permettono, che alla loro presenza gl'Incantatori, ò Malefici esercitino qualche opera d'incanti, ò malefij.

C L V.

N On può alcuno richiedere, ne comandare, ne usar forza al Malefico, che in effetto sciolga il maleficio con altro maleficio, sia pur esso Malefico, ò far ciò quanto si voglia apparecchiato; essendo ciò intrinsecamente cosa cattiuu: e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico a togliere il maleficio, etiamdio con qualche segno di benedittione, non essendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formula, ò cerimonia, di cui si serue egli per patto già col Demonio fatto &c.

C L VI.

I L Giudice della Santa Inquisitione, auenga che sappia, che colui, c'hà a giurare in giudicio, non dirà il vero, deue nondimeno farlo giurare, perche esso adopra in ciò la sua autorità, e per l'officio che tiene,

tiene, ha legitima causa di farlo, douendosi egli seruire di tal giuramento per formare legitimamente il processo.

CLVII.

L' Assolutione data ad vn' heretico, ò dall' Inquisitore, ò dal Velcouo, ò dall' istesso Sommo Pontefice non è valida, quando esso heretico fittamente si conuerte, & ancorche egli poscia di cuore si riconosca, non perciò resta assoluto, essendosi il Giudice da falsa causa mosso ad assoluerlo; il che in niun modo haurebbe fatto, s'egli hauesse conosciuto, costui perseverare nella sua pertinacia: e perciò se bene dicesi pentito internamente, e da Dio riceue il perdono della colpa, resta però il caso riservato per la sudetta censura, & è mestiero, ch'egli si ricorra al Santo Tribunale.

CLVIII.

SE l'heretico veramente pentito, ad ogni modo inalterabilmente tace qualche heresia, non obstante, che per sentenza venga assoluto dalla scomunica, non s'intende però assoluto dalla censura, se non per quell'heresia, che ha confessato, e circa l'altre resta il caso riservato. Ma se ciò per dimenticanza è auuenuto, egli riceue l'assolutione dalla scomunica per tutte; e dato, che non restasse assoluto, può da ogni Confessore ottenerne l'assolutione.

CLIX.

SE l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma a bello studio taciuto alcuni atti esterni di movimento da lui fatti intorno ad alcuna di esse, come

(per

(per esempio) hauer pigliata la Cena alla Caluinistica, calpestati i santi Sacramenti, & ingiuriate le sacre Imagini, non resta assoluto dalla scomunica per detti atti, etiamdico occulti: percioche non mostra d'esserne veramente pentito. E per tanto è necessario, che simili Rei fitti, vogliono ottener veramente nuoua assolutione, ricorrino humilmente a gl'Inquisitori, e spieghino la lor fittione, e l'heresie occulte, ouero gli atti occulti di dette heresie.

CLX.

ALl'huomo battezzato, ma nutrito appresso gl'Infedeli, ò Heretici deuonsi proporre le cose della Fede Christiana, e Catolica sufficientemente, per indurlo a credere. Il che fatto, se egli rifiutà di credere catolicamente, e christianamente, s'habrà, e riputerà per Heretico, ouero Apostata.

CLXI.

ICatecumeni, quali hanno già col cuore abbracciata la santa Fede Christiana, se auanti il Battesimo si partono ò in tutto, ò in parte da quella, non però sono Heretici, ò Apostati, ma Inedeli, attesoche non sono ancora per il Battesimo incorporati alla Chiesa, ne hanno solennemente professata la Fede: e se pur hà a dirsi, che siano heretici, non sono però soggetti alle pene de gli heretici, conciosia che non siano capaci di scomunica, ne soggetti alla giurisdittione della Chiesa, di cui non sono peranco fatti membri.

CLXII.

QVando vn Mago, doppo hauer fatto egli stesso lo scritto del patto col Demonio, e lasciato glielo nelle mani, torna a penitenza, non è necessario,

rio, ad effetto di sciore il detto patto, che si rompa lo scritto, atteso che ciò si fa ottimamente con la vera, e soda penitenza del comesso peccato.

CLXIII.

SE vno fintamente si farà battezzato, non hauendo intentione di riceuere quel santo Sacramento, e poi si partirà dalla Fede non sarà propriamente heretico, ancorche la Chiesa, à cui non è nota, fittione, lo punisca come heretico, atteso che, essendo il Battesimo inualido, egli non si rende capace d'heresia, ne di censure, ne di soggettione alla Chiesa.

CLXIV.

COLui, che veramente haurà voluto battezzarsi, e sarà stato battezzato, ma il Battesimo fu nullo per difetto di legitima materia, od intentione del Ministro, e nientedimeno terrà egli, d'essere stato veramente battezzato, e come battezzato si porterà nell'esterno, costui, partendosi dalla Fede sarà vero heretico, e dourà, come tale, esser punito: & oltra à ciò dalla Chiesa potrà essere sforzato a riceuere il vero Battesimo.

CLXV.

VN' heretico attuale ritenendo, e leggendo libri da lui medesimo composti, ne quali si contengano heresie, incorre anco per questo capo nella scomunica.

CLXVI.

QVando vn morto resta pienamente conuinto d'heresia, a gli heredi difensori di lui non è lecito in modo alcuno appellarsi, ne la loro appellatione deue accettarsi, percioche ne anco l'istesso

he-

heretico conuinto, se viuesse, dourebbe, appellandosi, esser sentito.

CLXVII.

IL Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato non risponde, ma ostinatamente si tace, può condannarsi, come pertinace, e conuinto.

CLXVIII.

SE il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scomunica contro di lui, non dourà condannarsi come heretico.

CLXIX.

QVel Reo, che, hauendo da fanciullo creduto l'heresie, nõ si farà nell'età più matura da quello voluto mai dispartire, non hà perciò più benignamente a punirsi: anzi quanto più grauemente pecca colui, che più lungamente dimora nella colpa, tanto anco più seueramente deue esser castigato.

CLXX.

LA contumacia cagiona, che il Reo assente si hà per presente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto più, che spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, mostra di confessare la colpa, di cui vien'imputato.

CLXXI.

Tutto ciò che dall' Auuocato s'allega presente, il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se perauentura l' Auuocato errasse circa il fatto, & il Reo perciò contraddisse.

CLXXII.

SE alcuno ricetterà, ò in altra maniera favorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto heretici

Bb

ci

tici, ancorche non denunciati, ma però da lui per heretici conosciuti, incorre nella scomunica; ne a tal'effetto è necessario, ch'egli sia heretico: perche restando catolico, ben può voler favorire l'heresia formalmente. Ma se egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scomunica legato, come heretico, e come fautore.

CLXXIII.

I Fautori, difensori, e ricettatori degli heretici non deouono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: e chiunque ardisce di sepolirgli: soggiace alle pene di quelli, che sepoliscono gli heretici stessi.

CLXXIV.

COlui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, & ad ogni modo il Reo, vien pigliato, e carcerato, non incorre nella scomunica della Bolla in *Cena Domini*, qual s'intende esser fulminata principalmente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata principalmente ad essi heretici.

CLXXV.

L'Apostasia, in quanto formalmente è vn dipartirsi da tutta la Religione, ò Fede già riceuuta, non è differente dall'heresia, che si parte da qualche articolo, se non per lo più, e per lo meno: ma perche cotal circostanza notabilissimamente aggraua il delitto di heresia, deue necessariamente nell'vno, e nell'altro foro confessarsi.

Apo-

A Postata dalla Fede si dice esser ancor coiu, che sacrifica, ò comanda altrui, che sacrificino agl'Idoli, ouero al Demonio; e può come apostata parirsi parimente colui, che passa ai riti degli Hebrei, e de' Saracini, ò sacrilegamente reitera il santo Battefimo.

CLXXVII.

L conoscere le cause di bestemmie hereticali conuiene a tal guisa agl'Inquisitori, & agl'Ordinarij, che non può Giudice alcuno secolare intenderui: ne si ha a dire, che in ciò vi sia luogo alla peruentione.

CLXXVIII:

Non potendosi le cose magiche, negromätiche, e superstiziose esercitare senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio, è da notare, che la malitia del sudetto patto, ò inuocatione del Demonio consiste in ciò, che hauendo Iddio infino al cominciamento del mondo dichiarato nemico sfidato, e capitale di Sua Diuina Maestà, e dell'huomo altresì esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battefimo cotal'inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione a far lega col nemico giurato del suo Signore, e commette vn'atto di tradigione, e d'apostasia. Tanto più, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostilmente opera in ogni suo atto volontario. Laonde non si ha da trattare il Demonio se non come fierissimo, e crudelissimo nemico di Dio, e dell'huomo.

CLXXIX.

Quando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'vn defonto,

B b 2

dice

dice sempre la bugia, perche l'anima del morto non entra in altro corpo giamai, ne deue farsi quello, ch'esso Demonio propone, etiamdio che fosse cosa buona: attesochè anco le buone da vn tanto nemico prescritte, tendono alla rouina nostra. E quindi anco si deduce, che non deuno così facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattouito, che il primo di loro a morire donesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, sì per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vana curiosità, che in eotal patto interuiene.

CLXXX.

Non è lecito ne da i Maghi, ne dagli Astrologi ricercare oue siano tesori, perche non possono in ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli Astrologhi a tal'effetto si seruono pure dell'opra di lui.

CLXXXI.

Ovando nel Santo Officio si tratta del modo di procedere, e di punire i Rei, e se siano legitimamente conuinti, ò se rilassi, e simili cose, deuno gli Inquisitori appoggiarsi al parere de' Signori Canonisti: ma quando si tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, ò nò, al giudicio de' Padri Teologiconuene assolutamente riferirsi, e secondo la loro dichiarazione regolarli.

CLXXXII.

Ancorche i pupilli, & i minori nò possano senza l'autorità de' loro Curatori, e Tutori accusare alcuno: essendo nondimeno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denuntia, ciascuno indistintamente s'ammette al denuntiare: e perciò anco i pupilli & i mi-

& i minori, sì veramente che passino il quattordicesimo anno della loro età, per testimoni legitimi s'hanno a giudicare.

CLXXXIII.

Qvando si cita il Reo per condannarlo, deue la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, e non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

CLXXXIV.

LA sentenza condannatoria contro all'heretico ha da porsi in scritto, e poscia publicarsi: ne farebbe valida, se il giudice prima lo pronuntiasse in voce, e poi la facesse ridurre in scritto.

CLXXXV.

SE contro al morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, sopraueranno altre proue, hannosi a congiungere insieme le nuoue, e le vecchie ad effetto di formarne vna piena, e concludente per punirlo.

CLXXXVI.

Colui, che poscia d'esserli cominciato a formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'esserli rauuisto, ricorre etiamdio con lagrime, al Vescouo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non deue ascoltarli; perche non essendo più il delitto occulto, non deue occulto rimedio applicaruisi: ma conuiene contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

CLXXXVII.

Non hanno i Sacerdoti, ne anco *in foro penitentiae*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dal-

la scomunica incorfa per il delitto d'heresia, effendo essa riferuata al fommo Pontefice, e dalla Santità Sua concessa tal autorità d'affoluere solamente a Vescou, & Inquisitori nel foro esteriore.

CLXXXVIII.

SE il confessore istesso nel foro esteriore affermerà che vn penitente, e confesso, o morto, ò viuuo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, e di cuore adempitela, non gli s'ha incontinente a credere; perche facil cosa è, che vn tale, in confessandosi, finga humiltà, e contritione: e perciò il confessore della vera penitenza, e contritione di lui, che a Dio solo è nota, non può render alcuna chiara testimonianza. Non però si nega, che cotal attestatione del Sacerdote non debba a fauor del penitente operare in modo, che assai più piaceuolmente con esso lui si camini, specialmente se la bontà, e dottrina del Sacerdote lo detteranno.

CLXXXIX.

NEL santo Tribunale dell'Inquisitione è tenuto il Giudice *ex officio*, oue stima l'innocenza del Reo poterli in alcun modo, etiamdio dopo la sentenza istessa, discoprire, ad vsare ogni diligenza, e vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo non ne facesse istanza,

CXC.

NON hanno a darli le difese all'inquisito, quando ci voglia prouare, che alcuna specie d'heresia, che veramente è heresia, non sia tale: anzi l'Avvocato, che ciò volesse torre a difendere, si mostrerebbe heretico, non volendo, che vn heretico ma-

manifesto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma venga castigato.

CXCI.

NON potendo chi viue hauer herede, non può, ne deue tampoco il fisco chiamarsi propriamente herede dell'heretico condannato a cui vengono in vita confiscati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente si dice, & è successore vniuersale ne' beni del sopradetto heretico.

CXCVI.

QVANDO i Rei dalle sentenze interlocutorie si appellano (ilche ben possono fare) come indubitamente, grauati, bisogna, ad effetto, che s'ammetta la loro appellatione, che specificatamente, alleghino non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali, e sussistenti.

CXCVII.

DAL decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non si potrebbe togliere per l'appellatione dalla diffinitua: ma se la detta appellatione è caluniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legittimi indicij alla tortura, non desammettergliela.

CXCVIII.

COME che di rado, venga il caso, che il Reo alleghi sospetto l'Inquisitore, e come tale lo ricuti, non però gli si proibisce il poter farlo auanti la sentenza. Ben'è vero, che fa mestiero vi sia qualche grande, & importante cagione, come capitale, ò almen graue inimicitia, ò di conspiratione, ò di grauame del Giudice recato al Reo nel far la causa;

è tutto deue allegarsi nella ricufatione: & all'hora il Giudice ricufato dourà non già prolegair la causa, con notificare il fatto al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

CXC.V.

I Vescoui nel fare, e conoscer le cause di Fede, de- uono tener lo stile, che in simili attioni adopra- no gl'Inquisitori, il quale vien' espresso parte nel cor- po delle leggi, e parte nella commissione data a gl'Inquisitori stessi.

CXC.VI.

A Vuenga che il Giudice secolare non possa in- frammetterfi di conoscere alcuna cosa di Fede, essendo il delitto d'heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerare gli heretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può, senza pun- to indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

CXC.VII.

SE il Giudice secolare richiesto in cause di Fede, da i Vescoui, ò Inquisitori, non vorrà imman- tinente dar il braccio opportuno, incorre *ipso iure* nella scomunica, e se in essa anderà per vn'anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

CXC.VIII.

Conciosiacosa, che il rilasso, ò conuinto, ò con- fesso, debba darfi al braccio secolare senza a- scoltarlo, eccetto quando negasse d'esser rilasso, e fa- cesse istanza d'esser sentito, non fa bisogno, che si ci- ti alla sentenza.

CXC.IX.

A Prouare il delitto d'heresia nel Santo Officio si ammettono il figlio contra il padre, & il padre

padre contro il figlio, la moglie contro il marito, il marito contro la moglie, il seruo contra il padro- ne, il padrone contra il seruo.

C.C.

COME che i testimoni singolari non prouinol'he- resia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, non sono però bastevoli a cagionare, che glis'imponga qualche straordinaria pena, ò peni- tenza, & anco la purgatione Canonica.

C.CI.

NON deue abiurare in publico colui, il quale non più che leggiermente si rende sospetto d'heresia.

C.CII.

LA scomunica, nella quale incorrono gli here- tici *ipso iure*, non richiede alcuna precedente ammonitione, ma l'istessa legge, per cui s'impone, serue per ammonitione.

C.CIII.

Nluna scomunica, ne ancora quella che s'im- pone a gli heretici, è *de iure diuino*, ma sola- mente *de iure Ecclesiastico*. Ben'è vero, che in certi casi è *de iure diuino*, che l'heretico da tutti venga schifato.

C.CIV.

NON incorrono i figliuoli d'heretici le pene loro statuite qualunque volta riuelano giudicial- mente al Santo Tribunale l'heresia de' loro padri, e fannogli carcerare, ancorche eglino fossero nati doppo il paterno delitto.

C.CV.

Figliuoli d'heretici propriamente, e formalmen- te s'intendono esser quelli, i quali nascono a pun-

apunto nel tempo, che i loro padri sono attualmente heretici, non prima che cadono nell'heresia: onde i figliuoli nati auanti l'heresia de' loro padri, non sono figliuoli d' heretici, se non materialmente. Contro a quelli, non contro a quelli militano le leggi penali a i figliuoli d' heretici imposte.

CCVI.

Meritano gli heretici più che gli adulteri, & assassini di strada esser puniti: conciosia che molto peggiore, senza alcun paragone sia l'adulterio, è inolto più infelice la morte dell'anima, che l'adulterio: e la morte del corpo. Et in tal materia bellissima è la sentenza del gran Padre S. Agostino: *Cur adulteria legibus puniantur, & sacrilegia permittantur? An fidem non seruare leuius est animam Deo, quam feminam viro? & quella del glorioso S. Girolamo: Hereticus homicida est, qui animas hominum noxijs, & lethalibus sensibus interficit.*

CCVII.

Non può chiamarsi heretico rilasso ad effetto d'esser come tale, punito colui che non ha mai abiurato alcun' heresia, tutto che non vna, ma più, e più volte sia ricaduto nella detta heresia, nè deue rilasciarsi al braccio secolare, purchè egli voglia pentirsi; come ne anco può dirsi tale colui che occultamente ricade nell' heresia doppo l'abiuratione: ma è necessario, che ciò costi legittimamente, o per propria confessione in giudicio, per concludenti proue de' testimoni, o per euidenza del fatto.

Colui,

CCVIII.

Colui, che doppo hauer abiurata l'heresia si rende sospetto d'esser in quella ricaduto, non dee hauerli altrimenti per rilasso formalmente, ne come tale punirsi: e ciò regolarmente si pratica da gl' Inquisitori d' Itaglia; ne vi è legge alcuna in contrario. Il simigliante si dice di colui, che, hauendo abiurato *de vehementi*, e percioche di nuouo si rende sospetto d' heresia, di nuouo abiura pur anco *de vehementi*: essendo necessario, che chi ha come rilasso ad esser castigato, sia ricaduto nell' heresia da lui primieramente abiurata, o come heretico formale, o come vehementemente sospetto.

CCIX.

Non ha da stimarsi heretico rilasso, chi ha abiurata l' heresia come fautore di heretici, e poi di nuouo gli fauorisce, non costando, che egli per ciò sia mai caduto in heresia formale; ne meno deue esser riputato tale chi doppo la purgatione canonica impossibile per lieue sospitione d' heresia sarà caduto in heresia, ma solamente colui, che si sarà purgato come vehementemente sospetto, ilche s' intende quando egli sia ricaduto nell' istessa heresia, di cui già si è purgato, e non in altra.

CCX.

Ovello, che già si è detto, che qualunque abiura *de vehementi* tutte l'heresie, se poiscia cade in altra heresia, che in quelle, nelle quali era prima caduto, si dice tuttauia rilasso, già non auuiene di colui, che si purga come vehementemente sospetto:

to; perchè egli non si purga generalmente da tutte l'heresie, ma solamente da quelle, dalle quali è stato diffamato.

CCXI.

Chi senza l'ordine del Sacerdotio vdirà la confessione sacramentale, ma non però assolverà il penitente, non incorre la Bolla di Clemente VIII. mancandoui l'intiera, e formal ragione del Sacramento della Penitenza, che consiste non ne' soli atti del penitente, ma anco nell'assoluzione sacramentale.

CCXII.

Non si dà fede alcuna al detto de' testimoni esaminati senza il giuramento, il quale si ricerca a fare scienza publica nella causa, che si tratta.

CCXIII.

Pvo l'heretico esser preso anco di propria, e privata autorità, quando egli è manifesto, e si teme di fuga: ma egli è però più sicura cosa il denunciarla al Superiore ad effetto, che con publica autorità sia preso, e condegnamente castigato.

CCXIV.

La sentenza condannatoria degli heretici non deve contenere la condannatione degli articoli hereticali, sopra de' quali eglino sono stati processati, ma supporla; e così ha da proferirsi, non sopra la qualità degli articoli, ma sopra il fatto istesso.

CCXV.

Come al costituire vn'huomo fedele, e cattolico si ricerca, che, hauuta egli notizia, che il tale, et tale articolo vien proposto dalla Chiesa a doverci credere, la volontà pieghi l'intelletto a consentire; co-

si per lo contrario a formare vn'heretico si richiede, che hauuta si l'istessa notizia, la volontà inchini l'intelletto a non consentire.

CCXVI.

Non è necessario a costituire vn'heretico, ch'ei voglia dirittamente, e semplicemente opporsi all'autorità della Chiesa, ma basta opporgli con qualsiasi voglia intentione, cioè, ò per cupidigia di guadagno, ò per desiderio di gloria, ò per brama di qualunque altra cosa temporale: perchè in ogni modo egli nega il fondamento sufficiente a credere, ch'è l'autorità irrefragabile della Chiesa.

CCXVII.

Non resta d'esser pertinace heretico colui, il quale, credendo il contrario di quello, ch'egli sa tenere la Chiesa, dice d'esser apparecchiato all'emendarli, purchè rimanga conuinto dalla forza degli argomenti, e gagliardia delle ragioni per la Fede; perchè in questa guisa mostra di non acquetarsi, ma di voler resistere all'autorità, e testimonio della Chiesa. Il simile deve dirsi di colui, ch'è pronto a credere, non alla Chiesa, ma a qualche huomo dotto, per la medesima ragione.

CCXVIII.

Non meno pertinace heretico è colui, che nelle cose non ancora definite dalla Chiesa s'appiglia con l'animo tenacemente ad vna parte, ed è sì fattamente disposto a difenderla, che niun conto, ò stima vuol fare alla Chiesa in caso, ch'ella difinisse il contrario: e tale anche è colui, che tanto fermamente si accosta ad vn'opinione, la quale stima esser di fede, che non è pronto a credere il con-

trario, ancorche la Chiesa lo determinasse.

CCXIX.

D Annasi la memoria dell'heretico morto; auuenga che, viuendo, non sia stato diffamato d'heresia.

CCXX.

O Vando contro ad vn morto si agita la causa d'heresia, tuttoche, viuendo, non sia mai stato indiciato di sì fatto delitto, i figliuoli di lui niente dimeno incorrono nella pena della priuatione de' beni; che perciò, trattandosi di così graue lor danno, si citano nel giudicio d'essa causa.

CCXXI.

D Eue il vero Catolico denunciare gli heretici, ancorche hauesse loro promesso, data la fede, & anche giurato di non riuclargli, non essendo cotal promessa, ò giuramento di niuna forza, ouero obligatione.

CCXXII.

G Li heretici, se ben poi si pentono, perciò che rimangono *ipso iure* priuati d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni; non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCXXIII.

L A confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo.

CCXXIV.

D Ve semipiene proue, com'è a dire, le depositions di due testimoni singolari senz' alcuna ecceptione, non possono, ad effetto di condannare il Reo, congiungersi in guisa, che facciano vna piena, e concludente proua.

L' He-

CCXXV.

L Heretico, il quale si mostra penitente, se ad ogni modo, quando vien riconciliato alla Chiesa, in realtà del fatto non è tale, non rimane veramente assoluto. E perciò, quando si absolve vi si pone la clausola, *dummodo ex corde redierit, & inuincibilem penitentiam seruauerit*.

CCXXVI.

L Heretico penitente non può, ne deue più da alcuno, se non ingiuriosamente, esser chiamato heretico; hauendo la penitenza lauata, e del tutto leuata del cuor di lui la macchia bruttissima di cotal delitto.

CCXXVII.

N On possono i Giudici secolari, douendo egli non eseguir la sentenza dell' Inquisitore contro ad alcuno heretico, mutar le pene imposte in detta sentenza.

CCXXVIII.

N On può l' Inquisitore dar la tortura al Reo per il delitto d'heresia senza il Vescouo, ne il Vescouo senza l' Inquisitore, e se altrimenti auuiene, la confessione da cotal tortura seguita è nulla *ipso iure*, etiamdio, ch' ella fosse stata dal Reo più volte ratificata: essendogli stata data senza giuriditione alcuna, e perciò indebitamente.

CCXXIX.

L A purgatione canonica hoggidi s' impone solamente a i Vescoui, Sacerdoti, & altri simili, la buona fama de' quali è molto necessaria al Popolo Christiano; ma non già a persone vili, e plebee: e molto meno a quelli, che discendono da infedeli.

Ren-

CCXXX.

REndesi l'innocenza di colui, che si scolpa, ottimamente prouata, quando il testimonio in articulo mortis confessa, che depose il falso contro a lui

CCXXXI.

Dicesi alcuno diffamato d'heresia quando è fama, e voce publica comunemente appresso tutti, o la maggior parte della Citta, Vicinato, o Villa, ch'egli habbia predicata, o difesa l'heresia, o in altro modo aderito.

CCXXXII.

Non può, ne deue chiamarsi fautore d'heretico propriamente, nè soggiace alle pene ai fautori d'heretici imposte, colui, ch'haurà fauorito, difeso, e ricettato alcun heretico, se non costa dell'heresia di esso legitimamente.

CCXXXIII.

Qvando vi è dubio, se, hauendo la moglie ricettato il marito heretico, il fratello l'altro fratello heretico, & il padre il figlio heretico, ciò habbia fatto non per l'heresia, o per cagione d'essa, ma per affetto, o tenerezza del sangue, si presume, che l'habbiano fatto più tosto per affettione del sangue, che per causa dell'heresia; onde vengono ad esser scusati

CCXXXIV.

HAnno i Dottori (e nel vero con ragione) per se atroce il delitto d'heresia, che stima no più grande essa heresia incorsa per ignoranza, che l'omicidio commesso con dolo.

CCXXXV.

Colui, che preferisce parole espressamente heretiche, se si dubita dell'intentione cattiuu, deu

pre-

presumerfi, che più tosto con cattiuu, che con buona intentione l'habbia proferite, mentre egli non proua il contrario.

CCXXXVI.

Ldelitto d'heresia per la sua grauità, ed enormità non si prescriue mai, come ne anco quello della postasia.

CCXXXVII.

EDi sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'heresia, che chi lo comette, incorre nell'infamia, *inuis*, & *falli*; e perciò non si presume così ageuolmente, alguno esser heretico: e chiunque dice, questi, o quegli esser tale; conuiene, che lo proua.

CCXXXVIII.

Se alcuno, doppo hauer abiurato come leggiermente sospetto d'heresia, caderà in heresia formale, e poscia costerà pienamente del delitto, di cui fu giudicato leggiermente sospetto, dourà come rilassato esser punito.

CCXXXIX.

Heretico pertinace, & impenitente è colui, il quale giura di non voler giamai dipartirsi dall'opinione falsa, che tiene contro alla Santa Fede, Catholica; come anche colui, ch'è negligente nell'informarsi da huomini intelligenti, e dotti della verità della Fede.

CCXL.

Heretico rilasso, & impenitente deue dirsi colui, che non adempie le cose comandategli dal Giudice nella sentenza della sua reconciliazione, quando sono atti contrarij alla sua colpa, *verbi gratia*, se non vuol predicare, o scriuere contro all'heresia, come le fu imposto.

Cc

Colui,

CCXLI.

Colui, che per timore, ò per forza haurà apostato dalla Fede, al' hora solamēte viene scusato quando il timore, e la forza è graue, com'è a dire, di morte, e di tormenti: ma non già se fosse solamente d'infamia, d'esilio, ò d'altro minor male. E s'egli nel primo caso, cessante il timore, non ritorna subito, ma tace, e non contradice, deue esser riputato heretico; e nel secondo caso ad ogni modo rimane sospetto d'heresia: & auuenga ch'ei fugga la pena ordinaria, non però le si toglie la straordinaria. E il vero, che sempre deue men rigorosamente esser punito.

CCXLII.

Qvella donna, che scientemente haurà contratto matrimonio con vn'heretico, è sospetta d'heresia.

CCXLIII.

Egli è tanto necessario, che colui il quale ha confessato nella tortura il delitto, s'egli ha ad esser condannato, ratifichi doppo vn giorno naturale nel modo già detto la sua confessione, che s'egli subito doppo la tortura fosse ricondotto al Tribunale per farlo in ogni modo perseverare, & egli, confessando, ratificasse, saria detta ratificatione inualida: conciosia che la perseveranza, che per le leggi espresamente vi si richiede, in ciò consiste, che il Reo non solamente confessi più volte, cioè nella tortura, e davanti al Tribunale, ma anco in diuersi tempi. Ma, mentre ch'egli confessasse subitamēte doppo la tortura, non visaria diuersità di tempi, ne più d'una confessione per la continuità, e connessione degli at-

ti, e

ti, e del tempo istesso. Oltre che non essendo ancora cessato il dolore sofferto per lo tormento, il qual si presume nel detto spatio d'vn giorno, e d'vna notte esser cessato, parebbe, ch'il tutto seguisse per timore degl'istessi tormenti.

CCXLIV.

Se alcuno nella tortura da se medesimo confessasse, come si dice, *maria, & montes*, e per esemplo, di hauer in luoghi distanti guastate molte sacre Imagini, abbruciate le Chiese, demoliti gli Altari, e commessi altri somiglianti sacrilegij, de'quali non vi fosse in *adis* pure vn minimo indicio, è necessario, che il Giudice mandi a prender informatione del corpo di detti delitti; potendo essere, che il Reo per forza de'tormenti habbia confessato quelle cose, che non hebbe mai pensiero d'operare.

CCXLV.

Avanti che il Giudice venga all'atto di tortura contro a i Rei, deue auuertire di non dargliela quando per altra via possa hauer da essi la verità.

CCXLVI.

Egli non si conuiene disputar pubblicamente co' perfidi heretici, ma in carcere con le ammonitioni de'Giudici, e con la dottrina de'Teologi sforzarsi di conuincerli: perche, quantunque siano pertinaci, chisà però, che *vaxatio tandem non det illis intellectum*.

CCXLVII.

La tortura richiede indicij precedenti tali, e di tanta forza, che paia non mancar un altro, che la confessione del Reo.

DEue la tortura esser così temperata, che il Reo tormentato si conserui saluo, ò all'innocenza, ò al supplicio.

CCXLIX.

IL Reo, che solamente condottò al luogo della tortura, ò quiui spogliato, ò pur anco legato, senza però esser alzato, confessò; dice si hauer confessato ne' tormenti, e nell'esamina rigorosa.

CCL.

SE vn Reo nella tortura ben tosto dirà, Tormentatemi quãto volete, perche, s'io vi stessi sin'a dieci anni non direi niente; perche non sò niente, e sono innocentissimo: non dourà però il Giudice incontinente farlo deporre, e rilasciarlo, ma procederà innanzi: ò più, ò meno rigidamente, secondo la conditione del Reo, e la qualità del delitto.

CCLI.

NVoui indicij sono quelli, che da precedenti furono diuersi di specie, o di sostãza; com'è a dire: I primi Indicij erano della mala fama del Reo; cioè, ch'egli sia heretico &c. Soprauiene poi vn testimonio, il quale depone d'hauer visto il Reo conuersare cõ heretici, o altra cosa simile; questo è veramente indicio nouo. Ma se prima vi fosse stato indicio di fama per lo detto di più testimoni, e poi venissero altri testimoni sopra l'istessa fama, questi non sarebbero noui indicij, ma proua maggiore del primo indicio.

CCLII.

Confessa alcuno in tortura, & auanti la sentenza dice, ch'egli ha errato nel confessare, può cofuor uotare l'error suo? Certo sì, però solamen-
te

te quanto l'error sia *non iuris, sed facti*, percioche non pare colui veramente confessare, ch'era nel fatto, e cotal errore non può nuocerle sino alla sentenza: anzi il Reo condannato per la sua confessione in tortura etiam diu legittimamente ratificata, può dopola sentenza mostrar l'errore, ed innocenza sua.

CCLIII.

SE alcuno incolpato di delitto, non però indiciato a tortura, spontaneamente s'offerisce a i tormenti, dicendo, Io non hò commesso questo delitto, e m'offerò di volere star saldo alla tortura, datemi la corda, può il Giudice esporlo a i tormenti già che il Reo così vuole? Nõ può in modo alcuno. Prima, perche vn'huomo per libero che sia, non è però padrone delle sue membra. Secondo, perche la potestà di tormentare altrui, è di mero imperio, ne può il Giudice essercitarla secondo la volontà d'vn'huomo priuato. Terzo, perche non può alcuno commettere ad altra persona priuata; che lo percuota: e tale è il Giudice mentre fuori, e contro de' termini della ragione opera, ò vuol operare, come farebbe, se non vi essendq indicij esponesse alcuno alla corda, che perciò meriterebbe esser punito.

CCLIV.

LA tortura, che si dà al Reo, ouero al testimonio, per hauer contezza del delitto, non essendo pena, ma rimedio *ad eruendam veritatem*, non arreca infamia; ma ben sì quella, che si dà in pena del delitto commesso.

CCLV.

Colui, che in colpa alcuno di qualche delitto, specialmete d'heresia, se non hauedo egli vere
C c 3 proue,

proue ne indicij sufficienti alla tortura cōtro al preteso Reo, dirà, Signor Giudice, ponete me, & N alla corda, ch'io voglio prouarle in faccia, ch'egli eolpeuole, non deue in modo alcuno eser ascoltato.

CCLVI.

ALl'arbitrio del Giudice si faccia tutto ciò, che dalla legge non è determinato.

CCLVII.

LA nominatione del complice in tortura opera, che l'incolpato da lui, purchè altronde. ancorche meno legitimamente, e sufficientemente indiciato, e possa eser tormentato.

CCLVIII.

TVtto che la solemnità delle leggi nol disponga, egli è però di stilo, e consuetudine lodatissima, che il Reo, hauendo confessato nel Santo Officio vna, o più heresie, s'interrogghi anco nella medesima tortura, e se n'hà tenuto dell'altre.

CCLIX.

Essendo vietato al Giudice di dar la corda al Reo per mancamento d'indicij, s'egli tuttauia mosso da vano stimolo d'honore per hauer la verità, ad ogni modo comandasse, che il detto Reo fosse posto in vn fondo oscuro di torre, o se steise di mezz'iuerno ignudo, o si morisse (per così dire) di fame, e di sete, malamente adoprarebbe, e meritarebbe quel medesimo castigo, che gli si dourebbe, se hauesse al Reo data propriamente la corda.

CCLX.

SE il Giudice nel Tribunale dell'esamina fuori del luogo de'tormenti dirà al Reo. O tù confessi il delitto, o io ti farò condurre al luogo de'tormenti, etc.

eti darò la corda, confessando il Reo questa sua confessione dirassi fatta per timor della corda? Nò: perche è lieue territione, e sembra più tosto vna cotalgattanza del Giudice, che altro; se però il Giudice non fosse huomo terribile nel volto, & vfato di dirsi fatte cose, e mandarle ad esecutione: perche in tal caso la confessione seguita dourebbe dirsi fatta *meru tormentorum*.

CCLXI.

Alla tortura, che si dà al Reo, non deue eser presente l'Avuocato, ma solamente i Giudici, & i Notari, douendosi ella dare in secreto.

CCLXII.

ANcorche l'indicio contro al Reo vèga prouato da due testimoni, non però deue il Giudice indittamente torturarlo, se non in caso, che i detti testimoni habbiano deposto cose verisimili, attesa la qualità dell'indicio, e la conditione della persona.

CCLXIII.

QVando alla condannatione del Reo si richiede piena, e concludente proua del fatto, se il Reo prima che si formi il processo fugge per timor della Corte; perche non vorrebbe eser catturato, e poi chiamato al giudicio prestamente ritorna, o compare, la fuga non fa indicio contro di lui, ne gli arreca pregiudicio veruno, perche chi subito ritorna, si presume essersi dipartito con animo di ritornare: ma se poi chiamato non viene al giudicio, ne compare, all'hora la fuga fa indicio, e presuntione contro al fuggitiuo.

CCLXIV.

Essendo il delitto d'heresia cōtrario alla commune salute di tutti, può l'heretico (siccome già è detto)

detto) interrogarsi sopra i complici *in genere*: perciò che il Giudice intende per salute di tutti inquerire, anco sopra i complici, il che non può farsi, se non si fradica affatto il delitto.

CCLXV.

PVò il figlio Catolico al padre heretico in estrema necessita costituito, acciò non si muoia di fame, souenir di cibo, purchè tal souenimento non sia in danno, e souersione della Fede, e della Chiesa, ouero non diuenga perciò l'heretico peggiore appresso Dio. E diciamo, non esser ciò illecito, perchè egli è pur possibile, che l'heretico, viuendo, si conuerta alla Fede, ne dobbiamo d'alcuno disperarci giamai.

CCLXIV.

SOno scomunicati tutti quelli, che sepeliscono gli heretici, ne possono esser assoluti, se prima con le loro proprie mani non hauranno disotterrati gli empì cadaveri de' telerati nemici di Dio, e della sua Fede.

CCLXVII.

FRà le pene, che doppo morte si fanno a gli heretici, v'è pur anche questa, che nel luogo, dou' egli sono stati sepolti, nõ si ha a sepelire alcun altro giamai. Vedi atrocità dell'heresia, che anco, in riguardando a lei, si puniscono l'istesse cose inanimato.

CCLXVIII.

NELLE cose connesse, ò continue prouano i testimoni singolari; come se per esemplo, deperanno contro ad vn Reo non Sacerdote d'hauerlo visto vno vscir della Sagrestia apparato, l'altro cominciare la Meisa, è così degli atti di quel sacrosanto sacrificio.

Non

CCLXIX.

NON possono gli heretici far testamento *etiam ad pias causas*; & il testamento fatto dall'heretico è nullo, ne può la penitenza di lui rinualidarsi: anzi doppo ch'egli è riconciliato non può ne meno testare de' beni acquistati doppo l'abiuratione.

CCLXX.

DEUONO gl'Inquisitori *ex proprio officio* interrogare i testimoni, se hanno qualche causa d'inimicitia contro al Reo; tanto è grande, e notabile l'eccezione d'essa inimicitia specialmente nel Santo Officio.

CCLXXI.

IL testimonio infame anco che si ammetta a testificare nel Santo Officio, non può far indicio a tortura; perciò che fa mestiero, che i testimoni siano d'intera fama.

CCLXXII.

ANcorche contro ai Reo vi siano nel Santo Officio indicij dubitati circa il fatto, deue nondimeno il Giudice venire ai tormenti, per hauerne la verità, non douendosi perciò il Reo tener per conuinto, e facendo tuttauia mestiero aprir la strada al Pisco d'interrogarlo sopra l'intentione, ò credulità, ne potendosi a ciò venire, se il fatto non è prouato, ò il Reo non è confesso.

CCLXXIII.

QVELLA presunzione si giudica più valida, e migliore, la quale più s'accosta alla verità.

CCLXXIV.

AFFERMANO di commune sentenza tutti gli autori, e l'approua anche l'uso, che, quantunque il Reo ne i tormenti per forza confessi la verità, quando

do però legitimamente ratifica la sua confessione egli lo faccia libera, e spontaneamente, che per tal confessione debba come spontanea dal Giudice esser accettata.

CCLXXV.

QVell' Auuocato, il quale, conoscendo aperta mente, il Reo esser veramente heretico, ad ogni modo lo difende, è infame, e degno di graue punitione; e però non deue elleggerfi in Auuocato di non persona da bene, & intendente delle leggi: & haasi a darli il giuramento, che non recherà se non giuste difese, a terra celati i meriti della causa.

CCLXXVI.

IN detestatione del grandissimo delitto d'heresia se bene hanno gli heretici figli catolici, nondimeno si publicano, o confiscano, com'è già detto, i loro beni, nè si hà riguardo alcuno a i figliuoli.

CCLXXVII.

GLi Heretici, se ben si pentono, percioche ipso iure rimangono priui d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCXXVIII.

PUò il padre catolico diseredare il figlio heretico: e ne hà giustissima cagione per l'atrocità del delitto.

CCLXXIX.

IL figlio educato nella casa del padre heretico, si presume simile di costumi al padre, e per consequente heretico.

CCLXXX.

ALl'heretico, il quale non serua l'vnità della Chiesa, non può esser d'alcun giouamento alla

alla salute, nè il battesimo, nè l'elemosina, nè la morte istessa per Christo; conciosia che fuori della Chiesa non vi sia salute; dicendo vnitamente tutti i Santi Dottori, che *non potest esse particeps diuinae charitatis, qui hostis est Christianae vnitatis.*

* CCLXXXI.

QVando il delitto è notorio non v'hà luogo alla tortura, ma deue venirsi alla condannatione del Reo.

CCLXXXII.

PEr le proue riceuute nell'Inquisitione generale formata contro al Reo, non si può, nè si deue condannare elso Reo senza nuoua repetitione de' testimoni, non essendo ciò lecito di fare, ne anche contro al Reo specialmente inquisito.

CCLXXXIII.

DOuendosi imporre ad alcuno la purgatione canonica, egli è necessario, che contro al Reo non sia pienamente prouato il delitto, & egli venga diffamato da persone non vili, non infami, non nimiche, non maleuole, ma graui, da bene, honoreuoli, e costumate, massimamente se egli sarà altresì huomo da bene, e tenuto in buona opinione, e stima. O pur anco può condannarsi alla purgatione canonica per graue scandalo da lui dato.

CCLXXXIV.

L'Eccettione contro a i testimoni del fisco deueno esser tali, che del tutto ribattino il loro testimonio. E quest' effetto operano l'inimicitia capitale, le congiure, le subornationi, e simili. L'altre possono ben diminuire alquanto la credenza a i detti de' testimoni, ma non toglierla affatto.

SE il Reo illecitamente torturato, e confesso nella tortura sarà rilassato, e riposto in libertà, e dopo qualche notabile interuallo di tempo chiamato dal Giudice comparirà spontaneamente, e da lui di nuouo in virtù degli antichi indicj interrogato, senza tortura, e senza timore di essa, confesserà ciò che l'altra volta confessò nella tortura, la confessione di lui haurà per libera, e spontanea.

CCLXXXVI.

TVtte l'eccezioni, ond'altri sen'v'à priuilegiato di non poter in altri delitti esser esposto alla tortura deouono cessare nel delitto d'offesa maestà massime diuina, ch'è il delitto d'heresia, per cui si fa immediatamente ingiuria a Dio nella propria persona di lui.

CCLXXXVII.

Nella purgatione canonica deouono eleggersi i testimoni compurgatori quelli, ch'hanno la medesima dignità, e conditione del Reo.

CCLXXXVIII.

SE il Reo assente, contro al quale militano i detti di più testimoni contesti senza alcuna eccezione, fosse dal Giudice senza niuna precedente citatione condannato haurebbe tal condannatione luogo? Nò: perche non essendo egli ascoltato, ne anco per Procuratore, ne potendosi difendere, non si può, *inaudita parte*, cosa alcuna diffinire. Che perciò a gran ragione si doleua colui. *Cur reus infelix absens agor, & mea, cum sit optima, non villo causa tueme perit?*

Se

Non costerà euidentemente nel Santo Officio, che alcuno altroue sia stato heretico, & egli sia ascritto dal luogo, oue hà commesso il delitto, potrà nondimeno esser preso, e punito doue non haurà referito alcuna heresia.

CCXC.

E Se l'heretico, pendente la sua causa, diuerrà pazzo, ò furioso, ch'haurassi egli a fare? Dourandosi per causa de'benicitare gli heredi, ò assegnarsi li detti beni curatore, e tener ben custodito il Reo, ne condannarlo fin'a tanto, ch'egli ò si risani, ò muoia nel furore: perche, risanandosi, potria per auentura rihauerli, e conuertito, ritornare al grembo di Santa Chiesa. Ma posto, ch'egli pure si si muoia nella pazzia, si terminerà la causa come s'egli fosse morto nel furore.

CCXCI.

DA certe circostanze, con le quali taluolta si riferiscono l'altrui heresie, prendesi argomento del cattiuo animo di colui, che le riferisce: e perciò deue con gran cautella in ciò procedere il Giudice, affinche e si punisca il Reo, e si conseruino i buoni.

CCXCII.

TRa le proue, con le quali il Santo Officio si reea a terminar le cause di Religione, ottima, e fermissima è quella, che si ha da testimoni degni di fede; perche appoggiandosi così fatta proua alla notizia, ò scienza degli huomini, conuiene diligentemente considerate, di quanta autorità egli siano. Onde i saggi Dottori leggisti dicono, che ne testimoni deouono riguardarsi la conditione, la dignità,

tà,

tà, le ricchezze, la pouertà, l'amicicia, l'inimicitia la bontà, la malitia, il sesso, l'età, & altre somiglianti cose, si come già è stato tocco in altri luoghi.

CCXCIII.

Cio che volgarmente si dice, che al testimonio *de auditu* non deue darli alcuna fede; non s'intende di quelle cose, le quali egli stesso ha vditto dal Reo contro alla Fede, ma di quelle, ch'egli ha sentito dagli altri, che rapportano d'hauerle sentite dall'istesso Reo: percioche in altra maniera non potrebbe il delitto prouarsi per mezzo de' testimoni; scoprendosi l'heresia non tanto per li fatti, quanto per le parole.

CCXCIV.

Tanto più efficace è la testimonianza de' congiunti contro al Reo, quanto eglino più lontani sono dalla sospitione d'odio, e maleuolenza verso lui; ma ben si rendono anche di maggiore, e più seверо castigo meriteuoli quando ardiscono, testimoniando affermar contro all'innocente lor consanguineo il falso: percioche in questa guisa offendono non pur le leggi scritte, ma l'istessa congiuntione del sangue, & il legame del naturale amore.

CCXCV.

Se vn Dogmatista, ò Seduttore haurà separatamente insegnata l'heresia a gli huomini di tutto vn Popolo potrà dal testimonio d'essi, non ostante cotal loro singularità nel testimoniare, eiser conuinto, e come seduttore castigato non meno che il ladro, il quale in varij luoghi a diuersi testimoni separati haurà mostrato il furto da lui fatto.

Quello

CCXCVI.

Pvello, che alcuni Dottori di gran conto dicono, che molti testimoni singolari possono prouare alcuno eser heretico *in genere*, deue (se io bestimo) intendersi così, che, testimoniando essi d'hauer sentito il Reo proferir varie heresie, ma connesses, e concatenate, e che da vn medesimo fonte scaturiscono, *verbigratia* diuersi articoli di Luterani, ò Caluinisti, ò Sacramentarij, od Anabatisti, prouano, costui eser d'vna delle sudette sette, cioè, ò Luterano, ò Caluinista, ò Sacramentario, od Anabatista, prendendo quella parola *Genere* per setta, che abbraccia diuerse heresie, come il genere contiene liuerle specie.

CCXCVII.

Se vn testimonio falso, *Re integra*, denuntierà se stesso, dourà eser più benignamente trattato, e tanto più s'egli scoprirà a i Giudici i compagni del delitto di falsità commessa.

CCXCVIII.

Colui, che confesserà i libri hereticali appresso di lui trouati eser da lui medemo fatti scritti, ò da altri, dettando lui, ne potrà alcuna giusta ragione arrecare, onde scolpi se stesso dall'heresia, sarà pienamente conuinto, e dourà per ogni modo come heretico punirsi. E se negherà d'hauer egli detti libri composti, dourà astringersi a manifestare gli autori; e nol facendo, sarà egli riputato d'essi l'autore.

CCXCIX.

Le parole malamente dette, e scritte si presumono anco malamente premeditate. Che percio
bea

ben dice quel dottissimo Giurisdconsulto . *Nam credendus est dixisse , quod non prius mente agitauerit .*

CCC.

COlui , ch'è semplice heretico , a se stesso solamente è noccuole ; ma quegli , ch'è maestro dell'heresie , non pure a se : ma anco a gli altri , anzi a tutta la Republica è cagione d'altissima rouina . Adunque non solamente come heretico , ma come inimico della Republica deue con grandissimo rigore esser punito .

CONCHIVSIONE.

TVmultuosamente , e però anche in parte confusamente sonosi da noi prodotte l'armi di sopraposti auuertimenti , quali però stimiamo , non douer essere , se non di giouamento a chi vorrà tuttaua seruirsene . In tanto non pur essi auuertimenti , ma ogni altra cosa da noi scritta nella present operetta , vogliamo , che sia in tutto , e per tutto sottoposta alla censura della Santa Madre Chiesa Catholica , & Apostolica Romana , e del sacro Tribunale della Santa Inquisitione ; essendo noi pronti dar col sangue , e con la vita istessa chiarissimo luogo di quella somma , e suprema diuotione , & ossequanza , che all'vna , & all'altro portiamo , e porteremo fin'alla morte .

Reo Optimo Maximo , Beatissime semper Virgini Mariae ac Divo Petro Martyri laus , & honor in omne seculum .

CON.